SET INFORMATIVO

Helvetia LaMiaCasa Full
Assicurazione multirischi per l'abitazione

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

Mod. H1089 - Ed. 01/2025

helvetia.it

POLIZZA PER L'ABITAZIONE

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia LaMiaCasa Full**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia LaMiaCasa Full" offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia, relativi all'abitazione (Incendio, Furto, Responsabilità civile della proprietà e conduzione dei locali, Assistenza, Home box) nonché di quelli connessi alla vita privata (Responsabilità civile della famiglia, Scippo e rapina, Tutela legale e Pet Insurance), **abbinabili a scelta del Contraente**.

Con un solo contratto possono essere assicurate più abitazioni (di proprietà o meno dell'Assicurato, prese o date in locazione) ed il loro relativo contenuto, la responsabilità civile della famiglia, la tutela dei propri diritti/interessi in sede giudiziale ed extra-giudiziale nonché gli animali domestici.

Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la tua abitazione. Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, **una o più delle sezioni di seguito indicate**:

✓ Incendio, assicura una delle seguenti garanzie, acquistabili a scelta del Contraente, contro i rischi di incendio - fulmine - esplosione - scoppio - eventi sociopolitici:
- Fabbricato: quando i locali dell'abitazione sono di proprietà dell'Assicurato;
- Rischio Locativo: quando i locali dell'abitazione sono presi in affitto dall'Assicurato;
- Contenuto: a titolo esemplificativo l'arredamento, gli elettrodomestici, i quadri, i tappeti, l'argenteria e altro.

Sono assicurate, inoltre, le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui dei sinistri.

✓ Furto, che comprende anche i casi di rapina, estorsione truffa ed atti vandalici; acquistando la garanzia "Furto e rapina del contenuto" assicuri il contenuto dell'abitazione indicata in polizza.

La garanzia può essere estesa allo "Scippo e Rapina" anche al di fuori dei locali dell'abitazione stessa.

✓ Responsabilità civile verso terzi, la sezione che garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato e di ogni altra persona con esso convivente o residente, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata. Puoi scegliere tra il pacchetto "Responsabilità Civile Vita Privata" e "Responsabilità Civile Fabbricato".

Che cosa non è assicurato?

× Incendio: le garanzie non sono valide per:
- le abitazioni situate in un immobile adibito per meno di 2/3 ad abitazioni civili, uffici e studi professionali o siano vuoti;
- le abitazioni situate in un immobile dove al suo interno vi siano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night club e comunque le abitazioni che non abbiano le caratteristiche indicate in polizza

× Responsabilità civile verso terzi: non sono assicurati i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato con esso convivente.

× Furto: non sono coperti:
- danni occorsi presso fabbricati che non rispettano le caratteristiche indicate in polizza.
- gli oggetti lasciati all'interno di immobili non chiusi;
- oggetti lasciati nelle parti comuni del condominio;
- veicoli a motore e i natanti.

Ci sono limiti di copertura?

! Incendio: sono previsti dei limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono, inoltre, esclusi i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni ed invasioni militari, confische, requisizioni, serrate; verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni nucleari; causati da dolo dell'Assicurato/Contraente. La polizza inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane).

! Responsabilità civile: sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose; quelli derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; quelli la cui responsabilità non sia derivante da leggi (come, ad esempio, responsabilità derivanti da inadempienza di un contratto).

! Furto: sono previsti limiti per tipologie di beni assicurati, nonché limiti per singolo oggetto all'interno di una particolare tipologia di beni assicurati (es. tipo bene "contenuto abitazione" - relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e argenteria, il limite d'indennizzo è fino a € 10.000,00 per singolo oggetto se posti in dimora abituale). Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Tutela legale, erogata da ARAG SE, che assicura, nei limiti del pacchetto acquistato dal Contraente, le spese legali sostenute dall'Assicurato e dal suo nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Puoi scegliere tra il pacchetto "Tutela Legale Base" - che ti copre in caso di controversie insorte dalla proprietà o conduzione dell'abitazione e da controversie insorte nell'ambito della vita privata extra-professionale – ed il pacchetto "Tutela Legale Top" che ti copre in caso di controversie insorte anche nell'ambito di lavoro dipendente.
- ✓ Assistenza (acquistabile unicamente in abbinamento ad una tra le sezioni Incendio, Furto e/o Responsabilità civile), erogata da Europ Assistance Italia S.p.A. 24 ore su 24 per i casi di emergenza.
  - Pacchetto Standard offre servizi di assistenza domestica;
  - Pacchetto Premium oltre ai servizi del pacchetto Standard, è presente anche una copertura assicurativa per gli elettrodomestici installati presso l'abitazione assicurata;
  - Pacchetto Digitale Sicuro dedicato alla protezione dell'identità digitale e alla prevenzione delle frodi online e supporto psicologico.
- ✓ Pet Insurance (acquistabile unicamente in abbinamento all'assicurazione Responsabilità civile del capo famiglia), una serie di prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A. nel caso in cui il tuo animale domestico si ammali, subisca un infortunio o si smarrisca. Questa garanzia rimborsa le spese veterinarie, le spese di assistenza e cura dell'animale, anche in fase di degenza, nonché i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero dell'animale. Puoi scegliere tra il pacchetto "Pet Insurance Silver" e "Pet Insurance Gold". I due pacchetti si differenziano per premi pagati e, di conseguenza, per eventi assicurati e massimali di copertura.
- ✓ Home box (acquistabile in abbinamento alla sezione Assistenza) servizio offerto da Octo Telematics Italia S.p.A.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Pacchetti opzionali:

- Estensione di garanzia: per ogni singola Sezione (ad eccezione della sezione "Assistenza" e della sezione "Pet Insurance") puoi scegliere tra una o più coperture aggiuntive, a fronte di un aumento del premio pagato.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti opzionali si rinvia al relativo DIP aggiuntivo Danni.

Che cosa non è assicurato?

- × Tutela Legale: non sono coperte le vertenze relative a controversie tra le persone assicurate e la Compagnia.
- × Assistenza: non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso o in cui non si sia verificato un sinistro garantito dalla Sezione "Assistenza".
- × Pet Insurance: non sono assicurabili infortuni e/o malattie che l'animale domestico ha contratto prima della decorrenza dell'assicurazione. Sono inoltre esclusi infortuni occorsi all'animale per colpa grave tua, o di un tuo parente o convivente o di persona a cui l'animale era affidato.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Tutela legale: sono escluse le spese per vertenze concernenti il diritto di brevetto e simili, il diritto di famiglia e delle successioni-donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale, per la locazione o la compravendita di immobili.
- ! Assistenza: la prestazione non opera in caso di sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, negligenza dell'assicurato e/o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore. Inoltre, la prestazione non è dovuta per sinistri derivanti da guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.
- ! Pet Insurance: la prestazione non opera in caso di partecipazione a caccia, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canili/felini, nonché in tutti i casi di impiego professionale dell'animale. Inoltre, nessuna prestazione è dovuta in caso di uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, in particolare in caso di maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.

Dove vale la copertura?

- ✓ Premesso che sono assicurabili soltanto le abitazioni ed il loro contenuto ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e che le prestazioni di assistenza sono garantite solo sul territorio italiano, l'assicurazione vale nel mondo intero ad eccezione della garanzia Tutela legale, che prevede alcune limitazioni territoriali in funzione della tipologia di caso assicurativo.
  La copertura Pet Insurance, ti copre nel territorio italiano per le prestazioni di assistenza e per le prestazioni di salute; per la prestazione di assistenza in viaggio, invece, sei coperto in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai stipulato altre polizze assicurative ancora in corso;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene **all'atto della conclusione del contratto**. È possibile chiedere il frazionamento mensile, quadrimestrale oppure semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente, del 6%, 4% e 3%. I pagamenti successivi al primo seguiranno la periodicità di pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico;
- tramite addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit – S.D.D.) nel solo caso di frazionamento del premio in rate mensili. Per i dettagli si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP Aggiuntivo Danni.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione *per l'abitazione*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Helvetia LaMiaCasa Full

Data ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2025
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it
P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997. Autorità di Vigilanza competente: IVASS

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 117.470.766 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 21.856.083 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2024 disponibili all'indirizzo:
https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/annual-results/2024/financial-information-2024.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Oltre a quanto indicato nel DIP, il dettaglio delle coperture previste è riportato in polizza come segue:

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Il bene assicurato e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli artt. 2.1 e 2.2, pagine da 21 a 24. È sempre operante l'estensione **Traslochi dei beni assicurati** all'art. 2.3, pagina 24. È possibile personalizzare la copertura, con riduzione del premio, con la condizione particolare **Limitazione dell'assicurazione** all'art. 2.6, pagina 26. Con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile acquistare le garanzie aggiuntive di cui all'art. 2.7, pagine dalla 26 alla 31. Le condizioni di operatività della presente Sezione sono riportate agli artt. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, da pagina 31 a 33.

SEZIONE FURTO
Il bene assicurato e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli artt. 3.1 e 3.2, pagine da 38 a 39. Sono sempre operanti le estensioni all'oggetto dell'assicurazione all'art. 3.3, pagina 40. La copertura può essere personalizzata acquistando:
- con riduzione del premio: la condizione particolare **Limitazione dell'assicurazione** all'art. 3.7, pagina 42; le condizioni aggiuntive di cui ai punti 1 e 2, all'art. 3.8 a pagina 42;
- con il pagamento di un premio aggiuntivo: le garanzie aggiuntive di cui all'art. 3.8, pagine dalla 42 alla 45.

Le condizioni di operatività della presente Sezione sono riportate agli artt. 3.9, 3.10, 3.11,3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17, da pagina 45 a 46.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
I soggetti assicurati e l'oggetto della garanzia sono riportati agli artt. 4.1 e 4.2. da pag. 49 a 53. È sempre operante la condizione particolare **Ricorso Terzi** all'art. 4.5, pagina 54. Con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile acquistare le garanzie aggiuntive di cui all'art. 4.6, pagine dalla 55 alla 57. Le condizioni di operatività della presente Sezione sono riportate agli artt. 4.7/4.8, pag. 57.

SEZIONE TUTELA LEGALE
I soggetti assicurati e l'oggetto della garanzia sono riportati agli artt. 5.1 e 5.2. da pag. 59 a 60. In base al Modulo scelto, **BASE** oppure **TOP**, gli ambiti di operatività e le rispettive prestazioni garantite sono indicate agli artt. 5.3 e 5.4, pagine da 60 a 64. Con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile acquistare le garanzie aggiuntive di cui all'art. 5.8, pagine dalla 66 alla 67. Le condizioni di operatività della presente Sezione sono riportate agli artt. 5.9 e 5.10, da pagina 69.

SEZIONE ASSISTENZA
L'oggetto dell'assicurazione, dei rispettivi pacchetti acquistabili (**STANDARD, PREMIUM** e **DIGITALE SICURO**), è riportato agli artt. 6.2, 6.3 e 6.4, da pagina 70 a 77. Le condizioni di operatività della presente Sezione sono riportate agli artt. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 da pagina 77 a 78.

SEZIONE PET INSURANCE
L'oggetto dell'assicurazione è riportato all'art. 7.1, pagina 80. Le prestazioni di assistenza fornite e le spese incluse sono indicate agli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 da pagina 80 a 82. Le condizioni di operatività della presente Sezione sono riportate agli artt. 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14 da pagina 84 a 85.

SEZIONE HOME BOX
L'oggetto dell'assicurazione è riportato all'art. 8.1, pagina 86.

Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono esclusi i danni:

- conseguenti o verificatisi a seguito di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
- da imbrattamento di muri esterni relativamente alla garanzia "atti vandalici o dolosi di terzi";
- da fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Con riferimento al **Rischio Informatico**, non sono compresi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;

b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;

c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi, perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, attacco hacker e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle lettere a), b) e c).

Sono esclusi anche i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle lettere a), b) e c).

SEZIONE FURTO
Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, occupazione militare, invasioni, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- commessi o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o con colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del cui fatto l'Assicurato od il Contraente debba rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo fatto salvo il reale valore del bene;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni:

- cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, compresa quella di locazione di immobili e/o noleggio di beni di qualsiasi genere;
- da furto e, per i soli danni alle cose di terzi, da incendio; provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti e di aerei in genere;
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo, e simili; dall'esercizio della caccia; da atti dolosi; da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla pratica di sport aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili; da partecipazione a gare e competizioni di natura professionistica;

SEZIONE TUTELA LEGALE
Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non opera per:

- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto;
- fatti dolosi degli assicurati; fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; costruzione ex novo di immobili, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali e per immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati;
- prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- difesa penale per l'attività di segretario comunale e provinciale, dirigente, direttore e dipendente con responsabilità di uffici o di persone, presso un ente pubblico;

- per i casi di difesa penale: per abuso di minori e per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale; per i casi adesione a "class action";

SEZIONE ASSISTENZA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende sinistri provocati o dipendenti da:

- guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- terremoti, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità; dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

SEZIONE PET INSURANCE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende le spese derivanti da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale domestico per il quale è prestata l'assicurazione;
- trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale domestico ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;

Inoltre, l'assicurazione non comprende le spese sostenute:

- per terapie di valore dietetico inclusi alimenti medicati, ricostituenti e sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale; per intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive;
- per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; per Leishmania; ernie in genere;

Infine, sono escluse:

- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi esami per la ricerca degli stessi;
- prestazioni con finalità estetiche (ad esempio, taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, per quanto riguarda il **Contenuto dell'abitazione** sono previsti i seguenti limiti di indennizzo:

- fino al **30% della somma assicurata**, per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere;
- fino al **5% della somma assicurata**, per il denaro.

SEZIONE FURTO

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, inoltre l'assicurazione rimane limitata - dalle ore 24.00 del 15° giorno - a 1/4 dei rispettivi limiti di indennizzo previsti, ferma restando la sospensione totale dopo il 45° giorno.

Si riportano i limiti di indennizzo per **danni al Contenuto dell'Abitazione** in caso di **Furto, Rapina, Estorsione, atti vandalici**:

- per il denaro fino al **5% della somma assicurata** alla presente partita con il massimo di **€ 1.000 per sinistro e anno assicurativo**;
- per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, nonché per carte valori e titoli di credito in genere, **fino al 50% della somma assicurata**, con il massimo di **€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo**;
- per cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), fino al 10% della somma assicurata, con il **massimo di € 2.500 per singolo oggetto** esclusi veicoli iscritti al P.R.A. (detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'abitazione).

Si riportano i limiti di indennizzo e lo scoperto per **Scippo e Rapina al di fuori dell'Abitazione:**

Garanzia	Scoperto	Limite Indennizzo
Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione	pari al **10%** dell'indennizzo (**min € 100**), elevato al **50%** (**min € 500**), in caso di sinistro occorso a familiare di età inferiore a 14 anni	Fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita con i seguenti limiti di indennizzo: • pellicce, giacconi, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, cineprese, video-camere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse, bagagli, biciclette e quant'altro al seguito della persona assicurata: tutti questi oggetti con un limite di indennizzo di **€ 2.600** per singolo capo;

		• gioielli e preziosi, cartevalori e titoli di credito in genere, tutti questi oggetti con un limite di indennizzo fino al **50%** della somma assicurata, con il massimo di **€ 2.600** per sinistro e anno assicurativo; • denaro con un limite di indennizzo fino al **10%** della somma assicurata, con il massimo di **€500** per sinistro e anno assicurativo. • **€ 300** per sinistro e per anno assicurativo in caso di furto con destrezza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione Responsabilità Civile:

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;

d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

(Limitatamente alla garanzia **R.C. del Fabbricato**, si conviene fra le Parti di estendere la qualifica di Terzi a genitori, figli e relativi nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del fabbricato assicurato con il presente contratto. Tale estensione di garanzia è prestata, limitatamente ai danni a cose e animali, **con il massimo di euro 150.000 per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per sinistro**).

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a tutti quei soggetti che desiderano una protezione completa e innovativa per la propria abitazione compresi gli oggetti in essa contenuti. Il target di riferimento, oltre ad essere interessato a una classica copertura per la casa dai rischi incendio e furto, a una copertura per il nucleo famigliare per i danni provocati a terzi anche dai propri animali domestici e a una copertura di assistenza in situazioni di emergenza, è sensibile all'innovazione tecnologica, e alla domotica pur rimanendo attento al tema privacy.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli Intermediari ammonta al 24,38%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano E-mail: reclami@helvetia.it. Vanno presentati alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): per la risoluzione di eventuali controversie inerenti alla liquidazione dell'indennizzo relativo alla sola garanzia infortuni del conducente. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia. Il premio della condizione aggiuntiva "Terremoto, inondazione e alluvione", se acquista, è detraibile nel caso in cui l'immobile sia adibito a civile abitazione e il contraente sia una persona fisica.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia LaMiaCasa Full

Assicurazione multirischi per l'abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H1089 Edizione 01/2025

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

helvetia.it

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia LaMiaCasa Full**, la polizza multirischi che offre una protezione completa e modulare per l'abitazione.

Le garanzie previste sono:

- **Incendio e altri danni ai beni**
- **Furto, rapina e scippo**
- **Responsabilità Civile**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza**
- **Pet Insurance**

E' inoltre possibile sottoscrivere un contratto con Octo Telematics S.p.a. per la gestione del servizio di:

- **Home Box**

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS E APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

! elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.

SOMMARIO

GLOSSARIO 4

NORME COMUNI 14

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 21

- COSA È ASSICURATO 21
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 25
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 26
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 31
- TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 34

SEZIONE FURTO 38

- COSA È ASSICURATO 38
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 41
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 42
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 45
- TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 47

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 49

- COSA È ASSICURATO 49
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 53
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 54
- CONDIZIONI DI OPERATIVITA' 57
- TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 57

SEZIONE TUTELA LEGALE 59

- COSA È ASSICURATO 59
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 65
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 66
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 67

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 69
SEZIONE ASSISTENZA 70
COSA È ASSICURATO 70
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 77
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 77
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 79
SEZIONE PET INSURANCE 80
COSA È ASSICURATO 80
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 83
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 84
SEZIONE HOME BOX 86
COSA È ASSICURATO 86
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 87
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 87
CHE OBBLIGHI HO 87
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 88
SEZIONE FURTO 93
CHE OBBLIGHI HO 93
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 94
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 98
CHE OBBLIGHI HO 98
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 98
SEZIONE TUTELA LEGALE 99
CHE OBBLIGHI HO 99
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 99
SEZIONE ASSISTENZA 101
CHE OBBLIGHI HO 101
SEZIONE PET INSURANCE 102
NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 103
CODICE CIVILE 103
CODICE PENALE 108
CONTATTI UTILI 110

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Abitazione: l'intero fabbricato o la porzione di esso destinato esclusivamente ad uso civile *abitazione* con eventuale ufficio e/o studio professionale, in quanto coesistenti all'interno dell'*abitazione* o intercomunicanti con questa ultima; l'*abitazione* può essere:

a) destinata ad uso dimora abituale e/o saltuaria;

b) data a terzi in locazione, in usufrutto o in comodato;

resta inteso che la stessa può risultare anche in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o temporaneamente vuota e/o inoccupata, ma non in stato di abbandono.

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Allagamento: l'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: l'*allagamento* di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Animale domestico (per la Sezione Pet insurance): il cane o il gatto i cui dati siano riportati in polizza, di proprietà dell'*Assicurato*.

Anno: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Anno di ristrutturazione: anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

Anno di ristrutturazione sismica: anno di adeguamento del fabbricato alla normativa vigente in materia antisismica.

Armadio corazzato: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio o altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- peso minimo 300Kg;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

C

Canal jet: sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.

Cappotto termico: l'elemento termico intonacabile per facciate, provvisto di certificazione e conforme alle normative di legge, atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Casa vacanza: unità abitativa composta da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad affitto ai turisti, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.

Cassaforte: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:

- pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- peso minimo 200 Kg. Le casseforti di peso inferiore ai 200 Kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Cassaforte a muro: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
- battenti in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.

Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza la relativa demolizione.

Carenza (per la Sezione Tutela Legale): il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipula della *polizza* e l'effettiva decorrenza della garanzia.

Caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale): il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'*assicurazione* Tutela legale;

Collaboratori familiari: addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby-sitter, badanti e persone alla pari.

Collezione: raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee.

Colpo d'ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA** - **Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**.

Compagno di viaggio (per la Sezione Assistenza): la persona iscritta al *viaggio* insieme e contemporaneamente all'*Assicurato* stesso.

Contenuto dell'abitazione: l'insieme dei beni contenuti nel *fabbricato*, e precisamente:

- mobilio e arredamento dell'*abitazione* e dell'eventuale ufficio privato coesistente, tende parasole purché non stabilmente fissate al fabbricato, vestiario e relativi accessori, provviste, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, gioielli e preziosi, intendendosi per tali: oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate o no), *collezioni*;
- cose poste in ripostigli di pertinenza dell'*abitazione* (soffitte, cantine, box e simili), compresi veicoli ed imbarcazioni da diporto, biciclette (comprese quelle a pedalata assistita) e simili, purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;
- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

Contravvenzione (per la Sezione Tutela Legale): reato consistente in azione o omissione commesso con dolo o colpa e punito con la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

Cose (per la Sezione Responsabilità Civile): gli oggetti materiali e gli animali.

D

Danno extracontrattuale (per la Sezione Tutela Legale): danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Danno indiretto: le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di *assicurazione*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

Danno materiale e diretto: il danno *accidentale* subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

Delitto colposo (per la Sezione Tutela Legale): danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso (per la Sezione Tutela Legale): doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Dimora abituale: l'*abitazione* corrispondente alla residenza anagrafica dell'*Assicurato* e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'*abitazione* principale, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, in cui gli stessi dimorano abitualmente.

Dimora saltuaria: l'*abitazione*, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, in cui l'*Assicurato* non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Dimora locata a terzi: unità abitativa locata, data in usufrutto o comodato a terzi, non riconducibile alla definizione di casa vacanza.

Drone giocattolo: aeromobile senza pilota, progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni senza obbligo di patentino o Attestato di pilota UAS Categoria Open A1/A3. Il peso massimo del *drone giocattolo*, completo di accessori, non deve superare i 250 grammi (categoria C0). Inoltre, deve rispettare le norme sulla "Sicurezza dei giocattoli" previste dal D.lgs. 54/2011 (attuazione della Direttiva 2009/48/CE).

E

Effetti personali:

- capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere;
- macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, quali, a titolo esemplificativo macchine fotografiche, videocamere, cineprese e proiettori, binocoli, cannocchiali;
- altri apparecchi elettronici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, elettrodomestici, audiovisivi etc.
- armi da fuoco, strumenti musicali e oggetti personali in genere.

Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [▶allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [▶art. 629 Codice Penale].

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'*Assicurato* o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in *polizza,* comprese:

- tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, tappezzerie, moquette e parquet, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico;
- recinzioni, dipendenze (anche se ubicate in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale), parchi, giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato purché di estensione non superiore a 3 ettari;
- impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e simili nonché antenne televisive e/o ricetrasmittenti, *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici*, tende parasole purché stabilmente fissate al fabbricato, ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione.

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di *fabbricato*, questa comprende le opere sopra elencate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.

Si considerano altresì compresi nella definizione di Fabbricato:

- i rivestimenti a cappotto, come definiti nella Definizioni di polizza del presente Glossario al punto "*Cappotto Termico*";
- i Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla normativa Norma CEI EN 61851-1:2012-05 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici".

Fabbricato a schiera: villa o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Fabbricato plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Fabbricato unifamiliare: villa unifamiliare costituente un rischio isolato, destinato ad abitazioni, con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Familiari (per la Sezione Assistenza): il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, le sorelle e i fratelli, il genero, la nuora, i nonni, i nipoti, i suoceri e quanti altri sono conviventi dell'*Assicurato*, purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

Fase giudiziale (per la Sezione Tutela Legale): la fase della *vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale (per la Sezione Tutela Legale): la fase della *vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito (per la Sezione Tutela Legale): l'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Fissi e Infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla *somma assicurata* o in numero di giorni.
Nelle sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto", la *franchigia* si sottrae dal danno liquidabile.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 e 624-bis Codice Penale].

Furto con destrezza: il *furto* commesso con particolare abilità, tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine [▶art. 625 Codice Penale].

G

Gioielli e Preziosi: pietre preziose e perle naturali o coltivate, sciolte o montate, oggetti anche solo in parte d'oro o di platino; oggetti di corallo, nonché pietre dure o artificiali se montate su oro o platino e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, orologi con valore singolo superiore ad euro 5.000.

I

Impianto fotovoltaico: insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cavi elettrici di collegamento,

apparecchiature elettroniche di supervisione, controllo e automatizzazione dell'impianto, accumulatore e tutti i sistemi ausiliari e i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia.

Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per difetto di pressione interna.

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo,* al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Inferriata: il manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'*inferriata* può essere:

- ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano, in modo tale che le barre dell'*inferriata* stessa siano affogate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili come *esplodenti,* quali:

- gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al [▶D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche].

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Ingorgo: il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa [▶art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche].

Istituto di cura (per la Sezione Assistenza): l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il SSN sia privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

L

Lastre: i lucernari, le *lastre* di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

M

Malattia (valida per la Sezione Assistenza): ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da *infortunio*.

Malattia (valida per la Sezione Pet insurance): ogni alterazione dello stato di salute dell'*animale domestico* non dipendente da *infortunio*.

Malattia improvvisa (per la Sezione Assistenza): la *malattia* di acuta insorgenza che colpisca l'*Assicurato* e che comunque non sia una manifestazione, seppur imprevista, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del *viaggio*.

Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato

Mese: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in base alla data iniziale del conteggio.

O

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera *occlusione* quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.

P

Pannello solare: dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell'acqua.

Partita: insieme dei beni posti in garanzia con un'unica somma assicurata.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Porta blindata: porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe I o UNI-ENV 1627-30 classe 1 di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:

- battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale;
- telaio e contro telaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi anti- scardinamento;
- serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci).

È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.

Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm2 per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Prescrizione (per la Sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazioni (per la Sezione Assistenza): le assistenze prestate all'*Assicurato* dalla *Struttura Organizzativa*.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della *regola proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile].

Procedimento penale (per la Sezione Tutela legale): inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [▶art. 628 del Codice Penale].

Reato (per la Sezione Tutela Legale i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi, se espressamente previsto), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti e puniti per dolo o colpa), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Recesso (diritto di): Facoltà riconosciuta al contraente, all'impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *polizza* [▶art. 1907 del Codice Civile].

Residenza (per la Sezione Assistenza): il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.

Responsabilità contrattuale (per la Sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale (per la Sezione Tutela Legale): la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un *fatto illecito*, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricovero (per la Sezione Assistenza): la permanenza in un *istituto di cura*, che comporti almeno un pernottamento.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Riparazione diretta (valida esclusivamente per la sola condizione aggiuntiva 2 - Danni acque estesa): modalità di gestione del *sinistro* che prevede, limitatamente alla condizione aggiuntiva 3 - Danni acque (garanzia estesa) della Sezione Incendio e altri danni ai beni, una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'*indennizzo* ordinario, mettendo a disposizione dell'*Assicurato* una rete di artigiani convenzionati con i *periti* incaricati dalla *Compagnia* che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di *riparazione diretta* consente all'*Assicurato* di non dover anticipare il costo della riparazione e di non sostenere il costo della *franchigia*.

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Rischio Locativo: garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'impresa di chiedere all'assicurato (contraente / proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni (esclusioni contrattuali della copertura).

S

Sanzioni amministrative (per la Sezione Tutela Legale): violazioni di disposizioni di natura non penale, quali il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi *scoppio*.

Secondo rischio: la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra *assicurazione* e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.

Sepa Direct Debit (S.D.D.): strumento di pagamento che permette di effettuare pagamenti in Euro con addebito diretto all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) da un conto corrente bancario a un altro conto corrente bancario.

Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (UAS): sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma assicurata: l'importo indicato in *polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*.

Spese di giustizia (per la Sezione Tutela Legale): le spese definite dal [▶D.P.R. n. 115/2002].

Spese di soccombenza (per la Sezione Tutela Legale): le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza e Pet Insurance): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* e organizza ed eroga le *prestazioni* di assistenza previste in *polizza*.

Stupefacenti: le sostanze che provocano effetti a chi le assume tali da alterarne lo stato psico-fisico, e sono idonee a provocare uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.

Surrogazione: l'azione che la Compagnia svolge in sostituzione dell'*Assicurato* o del Contraente, dopo aver pagato l'indennizzo nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

T

Terremoto: il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di credito: titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di Società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta a *occlusione*, causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Truffa: sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'*abitazione* assicurata. [▶art. 640 Codice Penale].

Tubature interrate: condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protette da strutture murarie.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valori:

- denaro, *titoli di credito* e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valore Intero: la forma di *assicurazione* che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della *regola proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile].

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

Vertenza (per la Sezione Tutela Legale): il conflitto di pretese tra *Assicurato* e Controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetro antisfondamento: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Viaggio (per la Sezione Pet Insurance): lo spostamento a scopo turistico dell'*Assicurato* che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.

NORME COMUNI

Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **Helvetia LaMiaCasa Full**.

ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* **ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza*** se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

In caso contrario l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successive, **l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.**

L'*assicurazione* ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La *Compagnia* ha diritto al pagamento dei *premi* scaduti [▶ art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E SCONTO PER POLIENNALITÀ

L'*assicurazione* può avere durata annuale o durata poliennale, se non diversamente pattuito.

Il periodo di *assicurazione* coincide con quello indicato in *polizza*.

Se l'*assicurazione* è stata stipulata **per** una **durata poliennale**, **il *premio* per ogni annualità viene calcolato con l'applicazione di uno sconto la cui percentuale è** indicata in *polizza*.

ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il ***premio* deve essere pagato** all'*Intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia.*

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il ***premio* è determinato per periodo di *assicurazione* di un anno**, salvo il caso di *polizza* di durata inferiore.

Il *premio* è interamente dovuto, anche in caso di frazionamento in più rate.

Nel caso di frazionamento mensile, quadrimestrale o semestrale, **il pagamento del *premio*, gravato dall'addizionale di frazionamento rispettivamente del 6%, 4% o del 3%,** viene effettuato ad ogni ricorrenza mensile, quadrimestrale o semestrale della data di decorrenza.

In caso di frazionamento del *premio* in rate mensili vale quanto previsto al successivo articolo 1.3.1 - Pagamento frazionato del *premio* con addebito ricorrente e articolo 1.3.1.1 – Adesione al servizio di pagamento mensile del *premio* tramite addebito ricorrente.

Il pagamento del *premio* non può essere sospeso.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

ART. 1.3.1 - PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO CON ADDEBITO RICORRENTE (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La *Compagnia* si riserva di concedere al *Contraente* (e, una volta concessa, di revocare nelle modalità indicate al successivo articolo 1.3.1.1 - Adesione al servizio di pagamento mensile del premio tramite addebito ricorrente lett. D2.) la possibilità di frazionare il pagamento del *premio* in 12 rate mensili, (**comprensive dell'addizionale di frazionamento pari al 6% del *premio* annuo lordo)**, mediante addebito ricorrente su conto corrente indicato dal *Contraente*.
La *Compagnia* e il *Contraente* convengono quanto di seguito specificato.

ART. 1.3.1.1 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO MENSILE DEL PREMIO TRAMITE ADDEBITO RICORRENTE

A. Strumenti di addebito ricorrente

Se all'atto della sottoscrizione della *polizza*, il *Contraente* sceglie di pagare il premio di *polizza* con rate mensili, l'addebito ricorrente avviene attraverso *S.D.D. SEPA Direct Debit.*
L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il *Contraente* conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla *compagnia* dell'eventuale revoca. L'autorizzazione all'addebito ricorrente cessa automaticamente con la cessazione dell'*Assicurazione*.

B. Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il *Contraente* deve:

1. se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare e attivare il profilo sull'Area Riservata (MyHelvetia) messa a disposizione del *Contraente* dalla *Compagnia* sul proprio sito internet al seguente indirizzo: https://www.helvetia.com/it/web/it/common-page/my-helvetia.html;
2. se persona giuridica, comunicare indirizzo e-mail/PEC della persona giuridica, nonché identificare un soggetto, persona fisica e legale rappresentante, autorizzato dalla persona giuridica stessa, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) fornendo un indirizzo e-mail e numero di cellulare e attivi il profilo sull'Area Riservata (MyHelvetia) messa a disposizione del *Contraente* dalla *Compagnia* sul proprio sito internet al seguente indirizzo: https://www.helvetia.com/it/web/it/common-page/my-helvetia.html;
3. sottoscrivere il mandato di addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit);
4. provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del *premio* convenuto (o l'importo *pro rata temporis*, in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla *Compagnia*, nonché obbligarsi a pagare il *premio* residuo mediante rate mensili, con addebito diretto sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione della *polizza*.

Durante la validità della *polizza* e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del *premio*, **il *Contraente* deve comunicare tempestivamente alla *compagnia* eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso**.

C. Comunicazioni contrattuali

La *Compagnia* invia le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi al contratto assicurativo direttamente all'indirizzo di posta elettronica, pertanto, il *Contraente* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti recandosi presso il proprio Intermediario.

D. Procedura di addebito ricorrente

D.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del *premio* tramite metodo ricorrente da parte del *Contraente* autorizza la *Compagnia* a inviare all'Istituto di Credito, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del *premio*. La *Compagnia* provvede ad addebitare al *Contraente* l'importo corrispondente alla rata mensile di *premio* in prossimità della scadenza della stessa tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*).

La *Compagnia*, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvede a comunicare al *Contraente* la copertura delle garanzie previste in *polizza* e a mettere a disposizione nell'Area Riservata MyHelvetia la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il *premio*.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.)* da parte della *Compagnia* nei confronti del *Contraente*.

D.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la *Compagnia* riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvede a comunicare al *Contraente* l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata. Inoltre:

1. **nel caso di anomalia nell'attivazione della modalità di pagamento tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*), la *Compagnia* contatta il *Contraente* per verificare le informazioni fornite.**
2. **se la modalità di pagamento tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*) risulta valida, la *Compagnia* proverà a effettuare un ulteriore tentativo di addebito della rata insoluta, comunicando al *Contraente* l'esito. In caso di esito negativo dell'addebito troverà applicazione quanto previsto al punto 3 che segue.**
3. **se la modalità di pagamento tramite *SEPA Direct Debit (S.D.D.*) non sia più valida nel periodo di vigenza del contratto e/o ci siano rate di *premio* insolute, la concessione del frazionamento mensile è revocata e il *Contraente* è tenuto a pagare tutte le rate di *premio*, insolute e restanti, in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con il proprio Intermediario una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Compagnia*.**

In ogni caso, qualora siano trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento di una rata di *premio* senza che il *Contraente* abbia regolarizzato la posizione, **la *Compagnia* comunica la revoca della concessione del frazionamento mensile e il *Contraente* è tenuto a pagare tutte le rate insolute e quelle restanti in un'unica soluzione concordando con il proprio Intermediario una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Compagnia***.

D.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit

In caso di pagamento dell'*Assicurazione* mediante *SEPA Direct Debit (S.D.D.)*, qualora il *Contraente*, in quanto titolare del metodo di pagamento, si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal *SEPA Direct Debit*, lo stesso *Contraente* dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un metodo di pagamento alternativo, qualora quello fornito non sia più valido. Valgono le previsioni di cui al punto D.2.

E. Rinnovo del mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.)

L'addebito diretto su conto corrente rimane attivo nel caso in cui la *polizza* sia stata stipulata con tacito rinnovo e non siano intervenute modifiche al contratto o l'assicurazione sia, per qualsiasi causa, cessata.

F. Modifica del frazionamento

Le modifiche di frazionamento del pagamento del *premio* sono ammesse solo alla scadenza annuale della *polizza* con comunicazione all'Intermediario e indicazione di una nuova modalità di pagamento del *premio* tra quelle ammesse dalla *Compagnia*.

ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite *vendita a distanza*)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di *premio* utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali** e **previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* NON può recedere se è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

Che cos'è il Diritto di Ripensamento?

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del D.lgs. n.206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale,** per tutelare i casi in cui il servizio non sia più ritenuto adeguato alle esigenze dal consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le polizze assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla Compagnia o all'Intermediario, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.4 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nell'allegato "Contatti utili".

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24.00 del giorno di invio e la Compagnia rimborserà il premio pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla legge.

Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

ART. 1.5.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.

Nel caso di ***assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire,** salvo quanto previsto all'art. 1.11 - Recesso in caso di *sinistro* e quanto previsto all'art. 1.5.2. - Facoltà di recesso e disdetta alla scadenza delle presenti Norme delle presenti Norme comuni.

Nel caso di *assicurazione* **senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto**.

ART. 1.5.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

Al *Contraente* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

Nel caso di *polizza* di durata annuale con tacito rinnovo, il *Contraente* può esercitare la facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata alla *Compagnia* almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della *polizza* stessa.

Nel caso di *polizza* poliennale di durata pari o inferiore a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto alla scadenza della poliennalità con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata [▶ art. 1899 del Codice Civile].

Nel caso di *polizza* poliennale di durata superiore a cinque anni, il *Contraente* può esercitare la facoltà di *recesso* soltanto trascorso il quinquennio mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata alla *Compagnia* con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

Per il periodo di durata contrattuale poliennale e superiore ai 5 anni, pertanto, il *Contraente* non ha la facoltà di *recesso* prima che siano trascorso un quinquennio, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.6 - INDICIZZAZIONE (operante esclusivamente se indicato nel frontespizio di polizza)

Le ***somme assicurate***, i ***massimali***, i ***limiti di indennizzo*** e ***risarcimento*** **espressi in cifra assoluta** e il ***premio***, **sono collegati all'indice nazionale dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI)**, pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla *polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le *somme assicurate*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e *risarcimento* espressi in cifra assoluta e il *premio* vengono adeguati in proporzione;
- gli aumenti o le riduzioni dalla prima scadenza annuale sono indicati nella quietanza aggiornata;
- ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice superi del 100% quello iniziale, le parti possono decidere di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni. In questo caso, rimangono ferme le ***somme assicurate***, i ***massimali***, i ***limiti di indennizzo*** e di ***risarcimento*** **espressi in cifra assoluta** e il ***premio*** dell'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento le *franchigie* espresse in cifra assoluta e i *valori* espressi in percentuale, come pure le prestazioni della "Sezione Tutela Legale", della "Sezione Assistenza" e della "Sezione Pet Insurance".

ART. 1.7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che **influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione*** [▶ artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o *l'Assicurato* **devono dare tempestiva comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC**.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale comunicazione. [▶ art. 1897 del Codice Civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso.*

ART. 1.9 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o *l'Assicurato* **devono dare tempestivamente comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.**

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- **la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;**
- **la cessazione dell'*assicurazione*** [▶ art. 1898 del Codice Civile].

Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?

Le informazioni che il Contraente o l'Assicurato comunicano alla Compagnia, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla Compagnia di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la Compagnia ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato, nonché a far cessare l'assicurazione.

ART. 1.10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, ciascuna delle *Parti* può recedere dall'*assicurazione* dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il *recesso* richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla *Compagnia*.

Il *recesso* da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Contraente*. La *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

ART. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati

Il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* **sono a carico del *Contraente***, secondo le norme di legge.

ART. 1.14 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* **deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza o successiva stipula di altre *assicurazioni* per lo stesso *rischio*,** ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*. [▶ art. 1910 del Codice Civile].

ART. 1.15 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

ART. 1.16 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove il *Contraente* risiede o dove ha il suo domicilio.

ART. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione "Incendio ed altri danni ai beni" sono prestate a favore del *Fabbricato* adibito ad *abitazione* e del relativo contenuto, se assicurato, indicato in *polizza*.

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, **a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*. I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*.**

Le garanzie della Sezione "Incendio ed altri danni ai beni" possono essere prestate nella forma a *valore intero* o a *primo rischio assoluto*. **La scelta tra una delle due forme è riportata in *polizza*.**

Cosa significa assicurazione a "valore intero"?

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui la somma assicurata deve corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati. Qualora il valore assicurato con la polizza sia inferiore a quello reale, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del sinistro; cioè calcolerà il danno accertato in proporzione al rapporto tra il valore assicurato in polizza e il valore reale da assicurare.

Pertanto, è necessario assicurarsi per il valore reale dei beni, in modo da vedersi indennizzata l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000

Danno causato dall'incendio = € 30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000

Indennizzo = (€ 100.000 / € 150.000) x € 30.000 = € 20.000

Cosa significa assicurazione a "primo rischio assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Contenuto = € 15.000

Danno causato dall'incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000

Valore totale accertato del Contenuto al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione a "primo rischio assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 15.000.

ART. 2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.1 - EVENTI ASSICURATI

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai *beni assicurati* - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. *incendio*;
2. *fulmine*;
3. *scoppio, implosione* ed *esplosione,* **non determinati da ordigni esplosivi**;
4. fumo anche se conseguente a guasto di apparecchi per la produzione di calore **purché collegati ad appropriati camini;**
5. caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
6. onda sonica provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
7. urto di veicoli stradali e/o natanti **esclusi quelli di proprietà dell'*Assicurato* o del *Contraente* in uso agli stessi**;
8. eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio) **purché l'*Assicurato* o il *Contraente* non vi abbiano preso parte attiva**. Per i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio **in nessun caso la *Compagnia* pagherà, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, un importo maggiore del 50% delle somme assicurate**;
9. guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o altro evento garantito;
10. guasti cagionati dai ladri, esclusivamente **se assicurata la *partita Fabbricato***, in occasione di *furto* o *rapina* tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dell'*abitazione* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli infissi stessi, **fino alla concorrenza di euro 1.500 a *Primo Rischio Assoluto***, senza l'applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*. La presente garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto, rapina e scippo", se operativa;
11. caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, a seguito di rottura di congegni;
12. rottura lastre di cristallo e specchio, di pertinenza del *Fabbricato* e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; l'*assicurazione* è prestata, per singolo sinistro, **fino alla concorrenza di euro 1.500 a *Primo Rischio Assoluto*. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature**;
13. sviluppo di fumi, gas, vapori determinati da:
    - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
    - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
    - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

    purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

Fermo quanto previsto all'art. 9.11 - Limite massimo di indennizzo, sono comprese inoltre:

14. le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto *accidentale* degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, **se assicurata la *partita Fabbricato*, fino alla concorrenza di euro 1.500 per *sinistro* e per *anno assicurativo***;
15. le spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione della dimora abituale a seguito di mancata o anormale produzione del freddo. **La presente estensione**, operante unicamente **se risulta assicurata la *partita Contenuto dell'abitazione*, è prestata fino alla concorrenza di euro 250 per sinistro e per *anno assicurativo*;**
16. **qualora risulti assicurata la *partita Contenuto dell'abitazione*** e **fino alla concorrenza del 10% della somma garantita,** i danni materiali e diretti - conseguenti ad evento assicurato nella presente sezione - subiti da tali beni, verificatisi quando sono posti in altri locali abitati temporaneamente dall'*Assicurato* e/o suoi familiari che non costituiscano la sua dimora saltuaria o depositati temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. **La presente estensione è prestata fermi i sottolimiti previsti e con il massimo di euro 1.500 per gioielli e preziosi e di euro 300 per carte valori e *titoli di credito* in genere;**
17. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro; per tale evento l'*assicurazione* è prestata **fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto;**
18. le spese peritali e/o di consulenza in caso di sinistro nonché oneri di urbanizzazione e spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dall'*Assicurato*, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 2.000;**
19. **qualora risulti assicurata la *partita Contenuto dell'abitazione***, i danni materiali e diretti - conseguenti ad evento assicurato nella presente sezione - subiti dagli effetti personali dell'*Assicurato* e/o dei suoi familiari conviventi riposti all'interno di autoveicoli, **fino alla concorrenza di euro 250 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**
20. **fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile** a termini di polizza per i danni materiali e diretti per:
    a. perdita delle pigioni durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e **con il massimo di un *anno***;
    b. le spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per l'*Assicurato* ed i suoi familiari durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e **con il massimo di un *anno***;
    c. le spese per la rimozione e ricollocamento del *contenuto dell'abitazione*;
    d. le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia;
21. **se assicurata la *partita Fabbricato***, la *Compagnia*, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'*Assicurato* e posti al servizio dell'*abitazione*, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte della azienda stessa il blocco dell'erogazione**,** indennizza:
    a. le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di *tubazioni*, curve, raccordi ed accessori), anche interrata, che ha dato origine alla dispersione di gas;
    b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti di *fabbricato* assicurato.

    Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'*abitazione*.

    L'*assicurazione,* per le ipotesi previste ai punti 21.a. e 21.b., è prestata **fino alla concorrenza di euro 2.000 per *anno assicurativo*.**

    Se per un qualsiasi motivo l'azienda erogatrice non potesse accertare la dispersione di gas, l'importo indennizzabile a termini di *polizza* è soggetto all'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250.
22. le **spese di pensione e custodia per cani e gatti** in caso di mancato godimento dei locali assicurati a seguito di un evento di cui ai punti da 1 a 13 del presente articolo. La *Compagnia* effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. **La garanzia è prestata con un limite di *indennizzo* di euro 500 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.**

ART. 2.2.2 - RISCHIO LOCATIVO (operante se richiamato in polizza)

Se l'*Assicurato* non è proprietario dei locali, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* da *incendio* o da altro evento garantito dalla presente polizza, arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* stesso [▶ artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile].

L'*assicurazione* è prestata nella forma a *valore intero* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e *anno assicurativo*.

ART. 2.2.3 - RICORSO TERZI (operante se richiamato in polizza)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* arrecati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni".

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- **a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

a) **il coniuge, i genitori, i figli, il convivente dell'*Assicurato* come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;**

b) **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;**

c) **le *Società* le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture, **entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.**

Relativamente alle spese giudiziali si applica quanto previsto dalla legge [▶ art. 1917 del Codice Civile].

ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il *Contraente* o l'*Assicurato* devono avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 1.9 - Aggravamento del rischio della Sezione Norme Comuni, l'*assicurazione* opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'*assicurazione*, anche per il nuovo indirizzo, **decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 15 giorni continuativi.**

Trascorso tale termine, l'*Assicurato* dovrà comunicare alla *Compagnia* la variazione di *abitazione*, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'*Assicurazione* resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

L'*assicurazione* sarà valida sempre che la nuova dimora abbia le medesime caratteristiche costruttive e di elevazione di quello precedente e sia adibita agli stessi usi.

Sono esclusi i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;

b) conseguenti o verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, slavine o frane, da alluvioni ed inondazioni;

e) conseguenti o verificatisi a seguito di smarrimento, *furto*, *rapina*, *estorsione*, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;

g) alle *cose* aventi un valore esclusivamente affettivo;

h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

i) da imbrattamento di muri esterni relativamente alla garanzia "atti vandalici o dolosi di terzi";

j) da fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine;

k) direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Art. 2.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;

b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;

c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi;

d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;

e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;

g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

ART. 2.5 - LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* assicura il "*Contenuto dell'abitazione*" con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- **fino al 30% della *somma assicurata*, per *gioielli e preziosi*, carte valori e *titoli di credito* in genere,**
- **fino al 5% della *somma assicurata*, per il denaro.**

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 2.6 - CONDIZIONE PARTICOLARE (operante se richiamata in polizza)

Limitazione dell'assicurazione

Relativamente alla sezione "Incendio e altri danni ai beni", si precisa che l'art. 2.2.1 s'intende integralmente sostituito come segue: "La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. *incendio*;
2. fulmine - esclusi danni causati da fenomeno elettrico - implosione, *esplosione* o *scoppio* anche esterni;
3. fumo anche se conseguente a guasto *accidentale* di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
5. onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'*Assicurato*/*Contraente*;
7. guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o altro evento garantito;
8. sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50m da esse;
9. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* dovuto.

ART. 2.7 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se richiamate in polizza)

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

1. Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *cose* assicurate causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal peso della neve e, a seguito di uno degli eventi suindicati:

- caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento,
- bagnamento che si verificasse all'interno del *fabbricato*, **purché direttamente conseguenti alla rottura e/o *ingorghi* di opere od impianti nonché attraverso rotture, brecce o lesioni nel *tetto* e nelle pareti esterne del *fabbricato***.

Sono esclusi i danni:

- **ad alberi e coltivazioni;**
- **ad enti riconducibili alla *partita* "*Contenuto dell'abitazione*" posti all'aperto, fatta eccezione per tende parasole stabilmente ancorate al *fabbricato* nonché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **a serre, tendostrutture e simili;**
- **a fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.**

La presente condizione è prestata con l'applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 250.

L'*assicurazione* è prestata:

a. **nel limite del 10% della *somma assicurata* alla *partita Fabbricato*, con il massimo di euro 5.000 per ogni *sinistro* e per *anno assicurativo*,** relativamente a:
   - *fabbricati* con coperture o pareti in lastre di fibrocemento e/o cemento amianto ovvero plastica e/o vetro e quanto in essi contenuto,
   - costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (pur se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*),
   - manufatti di materia plastica per effetto di grandine;

b. **nel limite del 10% della somma assicurata alla *partita Fabbricato*, con il massimo di euro 10.000 per ogni *sinistro* e per *anno assicurativo*,** a *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici* installati sui tetti in aderenza agli stessi e saldamente ancorati;

c. **nel limite del 10% della somma assicurata alla *partita Fabbricato*, con il massimo di euro 15.000 per ogni *sinistro* e per *anno assicurativo*,** a *cappotti termici.*

2. Acqua condotta e ricerca guasti (garanzia limitata)

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **fuoriuscita di acqua a seguito di rottura *accidentale* di impianti idrici, igienici e termici** di pertinenza del *fabbricato* assicurato o contenente gli enti medesimi.

Qualora risulti assicurata la *partita Fabbricato* sono altresì comprese, **fino alla concorrenza di euro 2.000 per singolo *sinistro*,** le spese per riparazione o sostituzione di *tubazioni* e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la rottura *accidentale*, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato* nonché quelle sostenute per l'individuazione della rottura stessa.

Sono esclusi i danni da umidità, stillicidio, *traboccamento* o *rigurgito* di fogne, gelo.

La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* fissa di euro 200. Per le *dimore saltuarie*, nonché per quelle vuote e/o inoccupate, **in nessun caso la *Compagnia* indennizzerà, per *sinistro* e *anno assicurativo*, somma superiore ad euro 50.000**.

3. Danni acque (garanzia estesa)

In aggiunta a quanto previsto dalla condizione aggiuntiva 2 - Acqua condotta e ricerca guasti, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, riconducibili a:

- *ingorghi*, *traboccamenti, occlusioni* e/o rottura di *tubazioni*, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad impianti esistenti nel *fabbricato*,
- prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
- rotture, brecce o lesioni nel *tetto* e nelle pareti esterne del *fabbricato* prodotte dagli eventi garantiti in *polizza*;
- rottura di elettrodomestici quando risulti assicurato il "*Contenuto dell'abitazione*";
- da spargimento o infiltrazioni di acqua condotta direttamente causata da rottura di elettrodomestici di terzi e relativi raccordi **con il limite di *risarcimento* di euro 30.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.** In questo caso, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.13 - Rinuncia alla rivalsa, la *Compagnia* manterrà il diritto di surrogazione derivante dall'art.1916 del Codice Civile;
- *rigurgiti* di condutture ed impianti (non pubblici).

Qualora risulti assicurata la *partita Fabbricato*, sono altresì comprese, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, le spese per:

- la ricerca del danno;
- la riparazione o la sostituzione di *tubazioni*, condutture, nei quali si è verificato l'*ingorgo*, il *traboccamento*, l'*occlusione* o la rottura *accidentale*;
- la demolizione e/o il ripristino delle parti di fabbricato.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

- **causati da umidità e stillicidio**
- **verificatisi ad enti mobili all'aperto e in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili;**
- **a *fabbricati* in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.**

Si intendono comprese, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, anche:

- le rotture subite da *tubature interrate* di pertinenza del *fabbricato* assicurato (**ad esclusione di quelle relative ad impianti termo geologici**), anche se non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto allo stesso, comprese le relative spese di ricerca del guasto e/o delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino della tubatura;
- i costi per l'eliminazione delle occlusioni, che hanno dato origine al *traboccamento* e al conseguente spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto "Canal Jet"). **La presente estensione è prestata con il limite di *indennizzo* di euro 750 per *sinistro* e non opera per i danni derivanti da *traboccamento* a seguito di *rigurgito* della rete fognaria pubblica.**

La presente condizione aggiuntiva è prestata con applicazione, per singolo *sinistro*, della *franchigia* fissa indicata in polizza.

Per le *dimore saltuarie*, le case vacanza nonché per quelle vuote e/o inoccupate**, in nessun caso la *Compagnia* indennizzerà, per *sinistro* e *anno assicurativo*, somma superiore ad euro 50.000**.

4. Spese di demolizione e sgombero in aumento

A integrazione ed in aumento del limite percentuale previsto al punto 17) dell'art. 2.2.1, la *Compagnia* indennizza, **fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa *partita***, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

L'*indennizzo* delle spese di demolizione e sgombero si intende operante per ogni *sinistro* che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti nella presente Sezione.

Sono inoltre comprese:
- le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del *contenuto dell'abitazione* non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di *sinistro* indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
- **fino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata* alla presente *partita*** le spese sostenute dall'*Assicurato* per scavi, sbancamenti, puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati.

Si conviene inoltre che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

5. Fenomeni elettrici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici e elettronici**, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio), che si manifestassero:

- negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del *fabbricato*, qualora sia assicurata la relativa *partita*;
- nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la *partita* "*Contenuto dell'abitazione*".

La *Compagnia* non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

La presente garanzia è prestata, a *Primo Rischio Assoluto*, fino alla concorrenza della *somma assicurata* alla relativa *partita* e con applicazione, per singolo *sinistro*, della *franchigia* indicata in *polizza*.

Qualora, in caso di sinistro, siano interessate sia la condizione aggiuntiva 5) Fenomeni elettrici che la condizione aggiuntiva 6) Domotica, la *Compagnia* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* applicando la *franchigia* più alta fra quelle previste per le due condizioni aggiuntive sopra citate.

6. Domotica

Premesso che per "Apparecchi e impianti per la domotica" si intende il complesso di macchine ed impianti dotati di elaboratori di processo, di apparecchiature di comando, controllo, regolazione e trasmissione di tipo elettronico o meccanico, compresi i relativi centri di comando anche costituiti da computer, tablet, smartphone e impianti di prevenzione, rilevazione, segnalazione ed allarme, la garanzia si intende estesa, **fino alla concorrenza della *somma assicurata* per *sinistro* e per *anno assicurativo***, ai danni materiali e diretti arrecati alle suddette apparecchiature da:

1. imperizia, negligenza, errata manipolazione;
2. corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, compresi i danni conseguenti all'azione del fulmine;
3. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
4. sabotaggio dei dipendenti;
5. rovesciamento di liquidi in genere.

Sono esclusi i danni:

a. **causati da dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*;**
b. **derivanti da eventi previsti dalle sezioni incendio e furto ad eccezione di quanto indicato al precedente punto 2);**
c. **derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;**
d. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;**
e. **derivanti da cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore, dei beni assicurati;**
f. **a lampade ed altre fonti di luce;**
g. **di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;**
h. **avvenuti in occasione di interventi compiuti dai fornitori in fase di assistenza tecnica per:**
   - **controlli di funzionalità;**
   - **manutenzione preventiva;**
   - **eliminazione di disturbi o difetti conseguenti a usura;**
   - **eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'utilizzo senza concorso di cause esterne.**

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia la *Compagnia* indennizza, **fino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata*,** le spese effettivamente sostenute e documentate **entro 180 giorni dal giorno del *sinistro***, per:

- la ricostituzione delle informazioni contenute nei supporti danneggiati comprese le spese per la reinstallazione di programmi e collegamenti anche su apparecchiature e supporti mobili esterni;
- il ripristino delle licenze qualora si renda indispensabile il reinserimento delle logiche necessarie al funzionamento della strumentazione adibita alla domotica.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

L'*indennizzo* verrà corrisposto previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* pari al 15% dell'*indennizzo* medesimo con il minimo di euro 500 che resterà a carico dell'*Assicurato*.

Qualora, in caso di *sinistro*, siano interessate sia la condizione aggiuntiva 6) Domotica che la condizione aggiuntiva 5) Fenomeni elettrici, la *Compagnia* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* applicando la *franchigia* più alta fra quelle previste per le due condizioni aggiuntive sopra citate.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto* e cioè fino alla concorrenza della *somma assicurata* e senza indagine sul valore di preesistenza.

7. Danni indiretti (in aumento)

La garanzia si intende prestata a *Primo rischio Assoluto*.

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi della sezione "Incendio ed altri danni ai beni", e a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la *Compagnia* garantisce, **fino alla concorrenza di euro 30.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo***, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:

- oneri di urbanizzazione;
- il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del *fabbricato* assicurato in caso di *sinistro* nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori;
- il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura *accidentale* delle *tubazioni* di distribuzione di pertinenza del *fabbricato*, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'*anno* precedente.

In nessun caso la *Compagnia* indennizzerà una somma maggiore del 70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di euro 1.000.

La *Compagnia* non risponde dei maggiori costi sostenuti per spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*, per spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del *contenuto dell'abitazione* non danneggiato, nonché dei maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità**;
- **difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra**.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 500.

8. Terremoto, Inondazioni e alluvioni

TERREMOTO

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di *terremoto*. Ai soli effetti della presente garanzia, l'articolo "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio" si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- **causati da eruzioni vulcaniche, da *inondazione* e da maremoto;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;**
- **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* sono garantite se e in quanto assicurate nella polizza incendio di base.

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo *sinistro*.

In caso di *sinistro* l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione dello *scoperto* e della *franchigia* indicati in *polizza*.

In nessun caso la *Compagnia* pagherà, per singolo *sinistro* e *anno assicurativo*, somma maggiore della percentuale indicata in *polizza*.

La presente garanzia è prestata con esonero del premio dall'imposta sui premi assicurativi nei termini e con le modalità previste dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017.

INONDAZIONI, ALLUVIONI

La *Compagnia,* a parziale deroga dell'art. 2.4 - Esclusioni, risponde dei danni materiali e diretti, compresi, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

a) **causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, *alluvione* sugli enti assicurati;**
c) **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
d) **a enti mobili all'aperto.**

In caso di *sinistro* l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione dello *scoperto* indicato in *polizza*.

In nessun caso la *Compagnia* pagherà, per singolo *sinistro*, somma maggiore della percentuale indicata in polizza.

La presente garanzia è prestata con esonero del premio dall'imposta sui premi assicurativi nei termini e con le modalità previste dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017.

9. Allagamenti

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali* direttamente causati alle cose assicurate da *allagamento* verificatosi all'interno del fabbricato assicurato a seguito di:

1) formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua;
2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento e dalla grandine;
d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) già indennizzabili in base ad altre condizioni operanti all'interno della sezione 1) Incendio.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno scoperto del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il minimo di euro 1.000;**
- **in nessun caso la *Compagnia* indennizzerà per singolo *sinistro* e *anno assicurativo*, somma maggiore di euro 10.000;**
- **limitatamente al contenuto posto in locali seminterrati, in nessun caso la *Compagnia* indennizzerà per singolo *sinistro* ed *anno assicurativo*, somma maggiore ad euro 2.500.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.8 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Qualora l'*assicurazione* sia prestata a *valore intero,* la *somma assicurata* deve corrispondere:

1. per il *fabbricato* o il *rischio locativo*, al *valore a nuovo* ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato* **escludendo il valore dell'area**;
2. per il *contenuto*, al *valore a nuovo* ed è pari al costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;

Qualora l'*assicurazione* sia prestata a *primo rischio assoluto*, la *somma assicurata* corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati determinato come sopra.

ART. 2.9 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è operante, per il *fabbricato* assicurato, a condizione che:

1. il *fabbricato* o i *fabbricati*, di cui fanno parte le abitazioni indicate in *polizza* e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night club. Per superficie si considera quella complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.
2. Ciascun *fabbricato* assicurato presenti una delle caratteristiche costruttive di seguito indicate.

Classe 1
Fabbricato costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali *incombustibili*;
- pareti esterne in materiali *incombustibili*;
- *solai* in materiali *incombustibili*;
- strutture portanti del *tetto* in materiali *incombustibili* (nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del *tetto* in legno);
- manto di copertura del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose.

Classe 2
Fabbricato costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali *incombustibili*;
- pareti esterne in materiali *incombustibili*;
- solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose.

In entrambi i casi è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di *fabbricato*, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal *fabbricato* stesso e delle eventuali dipendenze.

Classe 3
Fabbricato in bioedilizia massiccia - edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM) Edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:

- edificio a Chalet (tipo Blockhaus): elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti le pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- solai dividenti i piani e strutture portanti del *tetto* comunque costruite, manto di copertura in materiali incombustibili
- edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM"):
  - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
  - i solai e le strutture portanti del *tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm.
  - manto di copertura in materiali incombustibili.

In entrambi i casi è consentito l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad esempio: fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

ART. 2.10 - ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Nel caso di *abitazione* locata, data in usufrutto o comodato a terzi, se la *polizza* è stipulata dal proprietario dei locali ed è assicurata la *partita Contenuto*, resta inteso che viene assicurato il solo *contenuto* appartenente al proprietario stesso, salvo patto contrario.

ART. 2.11 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2.12 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" vengono indennizzati anche se causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato,* e dei loro familiari conviventi e dalle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere.

Cosa si intende per "dolo", "colpa", e per "colpa grave"? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri e/o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione o un'omissione con conseguenze dannose è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri danno ingiusto con un discostamento molto evidente ed inescusabile dalle regole di diligenza, prudenza e perizia, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 2.13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di *rivalsa* [▶ art.1916 del Codice Civile] **salvo il caso di dolo e purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di *rivalsa* verso il responsabile medesimo.**

ART. 2.14 - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La presente *polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari alla *Compagnia* per procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 2.15 - COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Relativamente ad eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, la *Compagnia* indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione di essi, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'*indennizzo* verrà corrisposto dalla *Compagnia* solo per le cose distrutte o danneggiate che siano state riparate o ricostruite nei 12 *mesi* successivi alla data del *sinistro*.

ART. 2.16 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *territorio italiano*.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Atti di terrorismo e sabotaggio	-	-	fino al **50%** delle somme assicurate per sinistro e anno assicurativo
Contenuto dell'abitazione			fino al **30%** della somma assicurata, per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere; fino al **5%** della somma assicurata, per il denaro.
Rottura lastre di cristallo e specchi	-	-	fino alla concorrenza di **€ 1.500** per sinistro
Spese conseguenti a perdita combustibile	-	-	fino alla concorrenza di **€ 1.500** per sinistro e anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto, agli infissi di pertinenza dell'abitazione e alle relative parti murarie nonché al furto degli infissi stessi	-	-	fino alla concorrenza di **€ 1.500** a primo rischio assoluto
Spese conseguenti a deterioramento generi alimentari riposti in frigorifero della dimora abituale a seguito di mancata o anormale produzione di freddo	-	-	fino alla concorrenza di **€ 250** per sinistro e anno assicurativo
Danni subiti da beni posti in locali diversi da quelli dell'abitazione assicurata	-	-	fino alla concorrenza del **10%** somma assicurata alla partita Contenuto abitazione, con il massimo di **€ 1.500** per gioielli e preziosi e di **€ 300** per carte valori e titoli di credito in genere
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	-	-	fino alla concorrenza del **15%** dell'importo indennizzabile a termini di polizza
Spese peritali e consulenza, oneri urbanizzazione e spese di riprogettazione dei locali	-	-	fino alla concorrenza del **10%** dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di **€ 2.000** per sinistro
Danni materiali e diretti agli effetti personali quando riposti all'interno di autoveicoli	-	-	fino alla concorrenza di **€ 250** per sinistro e per anno assicurativo
Pigioni non percepibili	-	-	fino alla concorrenza del **10%** dell'importo indennizzabile a termini di polizza
Spese per rifacimento documenti personali			
Spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione			
Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per l'Assicurato durante il periodo necessario per il ripristino dei locali			
Spese sostituzione tubature e riparazione e ripristino locali a seguito dispersione di gas	Se l'azienda erogatrice non potesse accertare la dispersione di gas, l'importo indennizzabile è soggetto ad uno scoperto del **20% con il minimo di € 250**	-	fino alla concorrenza di **€ 2.000** per sinistro, con il massimo di **€ 10.000** per anno assicurativo
Spese di pensione e custodia per cani e gatti	-	-	limite di indennizzo di **€ 500** per sinistro e per anno assicurativo
Ricorso terzi	-	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata; limitatamente alle interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, di servizi o di forniture, agricole, commerciali l'assicurazione opera, entro il massimale stabilito, sino alla concorrenza del **20%** del massimale stesso.

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO

Eventi atmosferici
(Cond. Aggiuntiva 1)
		€ 250	- **Fino alla concorrenza della somma assicurata** per danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, peso della neve;
			- Nel limite del **10% somma assicurata alla partita "Fabbricato" con il massimo di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo**, relativamente a:
			  - fabbricati con coperture o pareti in lastre di fibrocemento e/o in cemento amianto ovvero in plastica o vetro e quanto in essi contenuto,
			  - costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati incompleti nelle coperture o nei serramenti, manufatti di materia plastica per effetto della grandine.
			- Nel limite del **10% somma assicurata** alla partita "Fabbricato" **con il massimo € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo**, relativamente a pannelli solari e impianti fotovoltaici installati sui tetti.
			- Nel limite del **10% somma assicurata** alla partita "Fabbricato" **con il massimo € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo**, relativamente ai cappotti termici.

Acqua condotta e ricerca guasti **(Cond. Aggiuntiva 2)**		**€ 200**	Danni acqua fino alla concorrenza della somma assicurata; - Spese di ricerca, sostituzione e ripristino **€ 2.000** per sinistro; - **€ 50.000** per sinistro ed anno assicurativo per dimore saltuarie e per vuote e/o inoccupate.
Danni acque (garanzia estesa) **(Cond. Aggiuntiva 3)**	-	**indicata in polizza**	**Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza** per sinistro e per anno assicurativo per spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento - nel limite di **€ 30.000** per sinistro e anno assicurativo per danni spargimento o infiltrazioni di acqua di acqua condotta direttamente causata da rottura di elettrodomestici di terzi e relativi raccordi; - **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza** per sinistro e per anno assicurativo per danni da rigurgiti di condutture ed impianti; - **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza** per sinistro e per anno assicurativo per spese di ricerca del guasto e di riparazioni o sostituzioni per ripristino delle parti di fabbricato; - **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza** per sinistro e per anno assicurativo per spese di ricerca del guasto e di riparazioni o sostituzioni delle tubazioni interrate. - Costi per eliminazione occlusioni mediante "Canal Jet": nel limite di **€ 750** per sinistro. - Nel limite di **€ 50.000** per sinistro e anno assicurativo per le dimore saltuarie, case vacanza e per quelle vuote e/o inoccupate.

Spese di demolizione e sgombero in aumento **(Cond. Aggiuntiva 4)**	-	-	- Come da scheda di polizza per spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione non danneggiato o ripristino dei locali o esecuzione dei lavori di ripristino; - fino al **50%** della somma assicurata per le spese sostenute dall'Assicurato per scavi, sbancamenti, puntellature e altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne o da altri contenitori e/o impianti interrati.
Fenomeni elettrici ed elettronici **(Cond. Aggiuntiva 5)**		Come indicato in polizza. Qualora, in caso di sinistro, siano interessate sia la condizione aggiuntiva Fenomeni elettrici che la condizione aggiuntiva Domotica, la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo applicando la franchigia più alta fra quelle previste per le due condizioni aggiuntive.	Fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita e con applicazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	**SCOPERTI**	**FRANCHIGIE**	**LIMITI DI INDENNIZZO**
Domotica **(Cond. Aggiuntiva 6)**	-	Per singolo sinistro, pari al **15%** dell'indennizzo dovuto con il minimo di **€ 500.** Qualora, in caso di sinistro, siano interessate sia la condizione aggiuntiva Fenomeni elettrici che la condizione aggiuntiva Domotica, la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo applicando la franchigia più alta fra quelle previste per le due condizioni aggiuntive.	- Fino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo - Fino al **50%** della somma assicurata per spese per ricostituzione informazioni contenute nei supporti, spese per reinstallazione programmi, ripristino licenze.

Danni indiretti in aumento (Cond. Aggiuntiva 7)	**-**	**€ 500**	- fino alla concorrenza di **€ 30.000** per sinistro e anno assicurativo; - fino al **70%** dell'importo calcolato in eccedenza, con il limite di € 1.000, per il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione di pertinenza del *fabbricato*, effettivamente accertate, nonché per oneri di urbanizzazione o ordini professionali o spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, proiezioni etc.
Catastrofali: Terremoto, Inondazioni e Alluvioni (Cond. Aggiuntiva 8)	**Come indicato in polizza**		Indicato in polizza
Allagamenti (Cond. Aggiuntiva 9)	scoperto del **10%** dell'importo indennizzabile con il minimo di **€ 1.000**	**-**	- fino a **€ 10.000** per sinistro e per anno assicurativo. - Limitatamente al contenuto posto in locali seminterrati, in nessun caso la Compagnia indennizzerà per singolo sinistro ed anno assicurativo, somma maggiore ad **€ 2.500**.

SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione "Furto" sono prestate in relazione ai seguenti beni:

- ***contenuto* dell'*abitazione*.**

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*. I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*.

Le garanzie della Sezione "Furto" sono prestate nella forma a *primo rischio assoluto*.

ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.2.1 - DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. Furto

a) commesso con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;

b) commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;**

c) commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, **che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;**

d) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura.

Se per le cose assicurate sono previsti dei mezzi di custodia, la *Compagnia* è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1, lett. a) e/o d) che precede.

L'*assicurazione* è prestata senza applicazione di *franchigia* per *sinistro*.

Sono parificati ai danni da *furto* i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il *furto* o tentare di commetterlo.

2. Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'*abitazione*.

L'*assicurazione* è prestata senza applicazione di *franchigia* per *sinistro*.

3. **Estorsione** intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* o *l'Assicurato* siano costretti a consegnare i beni assicurati propri o di terzi sotto la violenza o la minaccia diretta alla incolumità degli stessi o di altri. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente e all'interno del *fabbricato* assicurato.

   L'*assicurazione* è prestata senza applicazione di *franchigia* per *sinistro*.

4. **Truffa** presso i locali assicurati a danno di tutti i membri del nucleo familiare dell'*Assicurato* che abbiano compiuto i 65 anni.

   La Compagnia indennizza i *danni materiali* e *diretti* alle cose assicurate **fino al massimo di euro 500 per *sinistro* e *anno assicurativo*.**

   Sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.

5. **Atti vandalici** commessi dai ladri in occasione degli eventi garantiti dalla presente sezione, siano essi consumati o tentati.

   L'*assicurazione* è prestata senza applicazione di *franchigia* per *sinistro*.

Qualcuno ha provato ad entrare nei miei locali forzando la porta di ingresso, ma non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il sinistro alla Compagnia?

Sì è possibile avvisare la Compagnia, in quanto è prevista una copertura per questa tipologia di eventi.

Sono infatti coperti i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri, sia al contenuto, sia ai locali stessi.

ART. 3.2.2 - SCIPPO E RAPINA AL DI FUORI DELL'ABITAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali* e *diretti* agli *effetti personali* - anche se di proprietà di terzi - a seguito di:

1. *scippo* e cioè il furto con strappo dalla mano o di dosso della "persona assicurata" delle cose suindicate, anche se poste in apposito contenitore;
2. *rapina* ed *estorsione* cioè sottrazione delle cose assicurate con violenza, minaccia o costrizione verso la "persona assicurata";
3. *scippo*, *rapina* ed *estorsione* delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico anche se tali eventi sono stati posti in essere nei confronti del personale addetto al servizio di custodia;
4. sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in occasione di malore o *infortunio* della "persona assicurata" o di incidente della circolazione;
5. il *furto* con destrezza, e cioè il *furto* commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, **con il limite massimo di euro 300 per *sinistro* e *anno assicurativo***.

Sono parificati ai suddetti danni i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere gli eventi assicurati.

Per "persona assicurata" si intendono il *Contraente* ed i suoi familiari conviventi.

ART. 3.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le presenti estensioni di garanzia sono sempre operanti per la garanzia Danni al "*Contenuto* dell'*abitazione*".

1. Effetti personali fuori abitazione

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* derivanti da *furto*, *rapina* ed *estorsione* di *effetti personali* portati dall'*Assicurato*/*Contraente* e/o dai suoi familiari conviventi temporaneamente in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali fuori residenza, non costituenti la *dimora saltuaria*:

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e sono compresi *gioielli*, *preziosi*, carte valori e denaro **con i seguenti sottolimiti:**

- **massimo di euro 2.000 per *gioielli e preziosi;***
- **massimo di euro 500 per carte valori e denaro.**

2. Effetti personali presso terzi

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* derivanti da *furto* del contenuto depositato presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i sottolimiti previsti.

3. Sostituzione serrature

La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, rimborsa le spese per la sostituzione delle serrature con altre simili nonché per eventuali interventi sugli *infissi* a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'*abitazione*.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza di euro 500 per *sinistro* e per *anno assicurativo* e solo a seguito di presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

4. Spese di miglioramento a seguito di furto o tentato furto

La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali contenenti le cose assicurate nonché le spese per migliorare l'impianto di prevenzione o di allarme esistente.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

Le spese dovranno esser sostenute entro 30 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* e documentate ai fini della loro definizione.

5. Rifacimento dei documenti

La *Compagnia,* a seguito di *furto, scippo, rapina* o *estorsione,* rimborsa le spese per il rifacimento dei documenti di famiglia sottratti.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita *Contenuto dell'abitazione* e con il massimo di euro 500 per *sinistro* ed *anno assicurativo*.

6. Guasti cagionati dai ladri (in occasione di consumato o tentato *furto rapina* o estorsione)

La *Compagnia,* a seguito di *furto, rapina* o *estorsione,* consumata o tentata, copre i danni alle parti di fabbricato costituenti l'*abitazione*, nonché agli *infissi* posti a riparo e protezione dei relativi accessi ed aperture.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

7. Uso fraudolento carte di credito

La *Compagnia* indennizza le perdite subite in caso di uso fraudolento online di carte di credito, **escluso il prelievo automatico e funzioni POS**, sottratte al titolare a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 1.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, *atti di terrorismo* o sabotaggio, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;**

b) **conseguenti o verificatisi in occasione di *incendi, esplosioni* anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, *terremoti*, eruzioni vulcaniche, *inondazioni*, *alluvioni*, *allagamenti*, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;**

c) **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;**

d) **commessi o agevolati dall'*Assicurato* o dal *Contraente* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
   - **da persone che abitano con l'*Assicurato* o con il *Contraente* od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
   - **da persone del cui fatto l'*Assicurato* od il *Contraente* debbano rispondere;**
   - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
   - **da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti** [▶ art.649 del Codice Penale]**;**

e) **alle *cose* aventi un valore esclusivamente affettivo fatto salvo il reale valore del bene;**

f) **indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**

g) **se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.**
   Per *gioielli e preziosi*, raccolte e *collezioni*, carte valori, *titoli di credito* in genere e denaro, inoltre l'*assicurazione* rimane limitata - dalle ore 24.00 del 15° giorno - a 1/4 dei rispettivi limiti di *indennizzo* previsti, ferma restando la sospensione totale dopo il 45° giorno.

ART. 3.5 - LIMITI DI INDENNIZZO PER DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

L'*assicurazione* è prestata con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- **per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo euro 10.000 per singolo oggetto;**
- **per *gioielli e preziosi,* raccolte e collezioni, nonché per carte valori e *titoli di credito* in genere, fino al 50% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 10.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*;**
- **per il denaro fino al 5% della *somma assicurata* con il massimo di euro 1.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*;**
- **per cose poste in ripostigli di pertinenza dell'*abitazione* (soffitte, cantine, box e simili), fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 2.500 per singolo oggetto esclusi veicoli iscritti al P.R.A.** (detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'*abitazione*).

ART. 3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO PER SCIPPO E RAPINA AL DI FUORI DELL'ABITAZIONE

L'*assicurazione* è prestata con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- ***pellicce*, giacconi, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse, bagagli, biciclette e quant'altro al seguito della persona assicurata: tutti questi oggetti con un limite di *indennizzo* di euro 2.600 per singolo capo;**
- ***gioielli e preziosi*, cartevalori e *titoli di credito* in genere, tutti questi oggetti con un limite di *indennizzo* fino al 50% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 2.600 per *sinistro* e *anno assicurativo*;**
- **denaro con un limite di *indennizzo* fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 500 per *sinistro* e *anno assicurativo*.**

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa deduzione di uno *scoperto* pari al 10% dell'*indennizzo* con il minimo di euro 100. In caso di *sinistro* occorso a familiare convivente di età inferiore a 14 anni, detto *scoperto* sarà elevato al 50%, con il minimo di euro 500.

Nel caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'indennità sarà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. L'*assicurazione* vale per i danni che avvengono nei territori di tutto il Mondo.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 3.7 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1. LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (valida per la partita "Contenuto dell'abitazione)

A parziale deroga della definizione di "*Contenuto dell'abitazione*" e di quanto previsto all'art. 3.5 - Limiti di indennizzo per danni al *contenuto dell'abitazione*, dall'*assicurazione* si intendono esclusi:

- ***gioielli e preziosi*, raccolte e *collezioni*;**
- **denaro, *titoli di credito* in genere e carte valori.**

ART. 3.8 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

ART. 3.8.1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

Opzioni con riduzione del *premio* ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

1. Protezioni di sicurezza (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

L'*assicurazione* è **prestata, fermo quanto previsto dagli articoli 3.10 e 3.11, a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:**

1) impianto automatico di allarme antifurto, che l'*Assicurato* deve mantenere in perfetta efficienza ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali;
2) *porta blindata* o corazzata installata su ogni accesso all'esterno.

In caso di *sinistro*, rimane comunque convenuto che nello stato di inefficienza e/o non rispondenza, anche parziale, nelle misure di sicurezza di cui sopra **l'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà ridotto del 20%, salvo che il furto non sia avvenuto in una minore dipendenza separata dai locali assicurati, per i quali la presente clausola non è operante.**

Nel caso di *assicurazione* presso diversi *Assicurato*ri, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che saranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

2. Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

L'*assicurazione* **è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto automatico di allarme volumetrico e/o perimetrale, avente le seguenti caratteristiche:**

1) centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell'allarme alle Forze dell'Ordine e/o a Istituto di Vigilanza;
2) registratore di eventi;
3) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno 12 (dodici) ore consecutive.

L'*Assicurato* si impegna a:

- mantenere l'impianto in perfetta efficienza ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.
- a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata - con regolare contratto di manutenzione - almeno una volta all'anno e a presentare, su richiesta della *Compagnia*, il relativo certificato di manutenzione;
- a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche;
- a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se, in caso di *sinistro*, risulti la **mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% per *sinistro* salvo che il *furto* non sia avvenuto in una minore dipendenza separata dai locali assicurati, per i quali la presente clausola non è operante.**

Ho beneficiato di uno sconto sul premio perché nei miei locali è presente un impianto di allarme. Se una sera mi dimentico di attivare l'antifurto e nella notte avviene un furto posso denunciare comunque il sinistro alla Compagnia?

Sì è possibile avvisare la Compagnia. Avendo però usufruito di uno sconto la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno scoperto nella liquidazione del sinistro.

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

3. DIMORA NON ABITUALE (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, punto g) della presente sezione, la garanzia vale qualunque sia la durata della mancata occupazione dell'*abitazione* **ad eccezione di *gioielli e preziosi*, raccolte e *collezioni*, denaro, carte valori e *titoli di credito*, per i quali la garanzia si intende prestata unicamente durante il periodo di abitazione.**

Relativamente alla *partita* "*Contenuto dell'abitazione*" i limiti di *indennizzo* si intendono così modificati:

- **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con un limite di *indennizzo* di euro 1.250 per singolo oggetto;**
- ***gioielli e preziosi*, *collezioni*, carte valori e *titoli di credito* in genere, fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 1.000;**
- **denaro, con un limite di *indennizzo* di euro 250.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza* previa detrazione di uno *scoperto* pari al 20% dell'*indennizzo* medesimo, con il minimo assoluto di euro 250.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

4. FURTO DEI COLLABORATORI FAMILIARI (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

A parziale deroga dell'art. 3.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, punto d), la garanzia è prestata contro i furti commessi da dipendenti o *collaboratori familiari* dell'*Assicurato*/*Contraente*, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'*abitazione*, anche in servizio non continuativo e anche se non a libro paga, **purché l'*Assicurato*/*Contraente* ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente**.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500 per *sinistro* e per *anno assicurativo* e previa detrazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo assoluto di euro 150.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

5. ENTI RIPOSTI IN CASSETTA DI SICUREZZA (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

La garanzia è estesa ai danni da *furto* del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso l'Istituto di Credito indicato nella Sezione Furto, ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di importo pari alla *somma assicurata* alla partita "*Contenuto dell'abitazione*".

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa deduzione di uno *scoperto* pari al 20% dell'*indennizzo* medesimo.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

6. AUMENTO DEI LIMITI (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

La presente estensione è operante, se acquistata, esclusivamente per la dimora abituale

Tutti i limiti d'*indennizzo* previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di enti, costituenti il "*Contenuto dell'abitazione*", o previsti nelle garanzie o condizioni aggiuntive prestate, s'intendono aumentati del 50%, **ferme restando le limitazioni espresse in percentuale**.

7. RADDOPPIO LIMITI (valida per la *partita Contenuto dell'abitazione*)

La presente estensione è operante, se acquistata, esclusivamente per la dimora abituale

Relativamente alla Sezione Furto ed alla *partita* "*Contenuto dell'abitazione*", si conviene che tutti i limiti d'*indennizzo* previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di enti, costituenti il "*Contenuto dell'abitazione*", o previsti nelle garanzie o condizioni aggiuntive prestate, s'intendono raddoppiati, **ferme restando le limitazioni espresse in percentuale.**

8. AUMENTO LIMITE GIOIELLI E PREZIOSI OVUNQUE RIPOSTI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.5 - Limiti di indennizzo per danni al *contenuto* dell'*abitazione*, il limite per *gioielli e preziosi* ovunque riposti si intende aumentato **fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa** *partita ed in aumento a quanto previsto alla partita Contenuto.*

9. AUMENTO LIMITE GIOIELLI E PREZIOSI IN CASSAFORTE A MURO

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.5 - Limiti di indennizzo per danni al *contenuto* dell'*abitazione* e dall'art. 3.13 - Aumento dei limiti per cose riposte in mezzi forti, il limite per *gioielli e preziosi* riposti in *cassaforte a muro* si intende aumentato **fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa** *partita ed in aumento a quanto previsto alla partita Contenuto.*

10. AUMENTO LIMITE GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.3 - Estensioni all'oggetto della garanzia, il limite per guasti cagionati da ladri si intende aumentato **fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa *partita* ed in aumento a quanto previsto alla *partita Contenuto***.

11. AUMENTO LIMITE BICICLETTE POSTE IN RIPOSTIGLI DI PERTINENZA DELL'ABITAZIONE (compresi box)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.5 - Limiti di indennizzo per danni al contenuto dell'*abitazione*, il limite per biciclette, anche a pedalata assistita, riposte in ripostigli di pertinenza dell'*abitazione* si intende aumentato **fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa *partita* ed in aumento a quanto previsto alla *partita* Contenuto**. Limitatamente a tali beni anche il limite per oggetto si intende aumentato di pari importo.

ART. 3.7.2 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SCIPPO E RAPINA

12. ABROGAZIONE SCOPERTO

Lo *scoperto* del 10% previsto all'art 3.2.2 - Scippo e rapina al di fuori dell'*abitazione* si intende abrogato, **fermo restando il minimo previsto che vale come *franchigia* assoluta**.

13. FURTO CON SCASSO (al di fuori dei locali dell'*abitazione*)

Qualora le cose assicurate si trovassero a bordo di autovetture, in camere d'albergo, in cabine di navi o di vagoni letto, od in altri locali, l'*assicurazione* è prestata anche per il *furto* delle cose stesse **purché avvenuto con scasso o rottura delle serrature o degli altri congegni posti a chiusura e protezione delle autovetture o dei vani indicati.**

Tale *assicurazione* è prestata con un limite di *indennizzo* complessivo pari al 10% della *somma assicurata* e con l'avvertenza che il *furto* su autovetture è compreso solo se le cose assicurate siano state riposte, in modo non visibile dall'esterno, nel bagagliaio chiuso a chiave.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

14. RADDOPPIO DEI LIMITI

Tutti i limiti di *indennizzo* previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppo di enti, costituenti le cose assicurate, si intendono raddoppiati, **ferme restando le limitazioni espresse in percentuale**.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.9 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Essendo l'*assicurazione* prestata a *primo rischio assoluto*, la *somma assicurata* deve corrisponde al danno che il *Contraente o l'Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni* dell'*attività assicurata*.

ART. 3.10 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è prestata alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati abbia le medesime caratteristiche costruttive previste per le classi 1, 2 e 3 come descritto all'art. 2.9 - Caratteristiche costruttive del fabbricato.

ART. 3.11 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Nel caso in cui la linea di gronda del *tetto o le* aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale**, i locali contenenti le cose assicurate devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernari:**

- **difese, per tutta la loro estensione, da robusti *serramenti* di legno, materia plastica rigida, cristallo o *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;**
- **protette da *inferriate* fissate nel muro.**

Nelle *inferriate* e nei *serramenti* sono ammesse *luci* **purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.**

Analoghi sistemi protettivi debbono esser operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate.

La garanzia si intende comunque operante quando i danni sono perpetrati:

a) violando i mezzi di protezione e chiusura ivi previsti, in presenza di altre aperture non ugualmente protette;
b) violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli ivi previsti oppure attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
c) quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il *Contraente* o i suoi familiari;
d) attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'*abitazione* assicurata.

Qualora, in caso di *sinistro*, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta in conseguenza degli eventi di cui ai punti b), c), d), **l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% dell'*indennizzo* medesimo con il minimo assoluto di euro 150.**

Nel caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 3.12 - TITOLI DI CREDITO

Per i *titoli di credito* rimane stabilito che:

a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
b) la *Compagnia* pagherà l'importo dovuto non prima delle scadenze, se previste;
c) l'*Assicurato* restituisce alla *Compagnia* l'*indennizzo* eventualmente percepito qualora, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci;
d) relativamente agli effetti cambiari l'*assicurazione* vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 3.13 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o la *collezione* venga asportata o danneggiata parzialmente, **la *Compagnia* risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o *collezione* o delle rispettive parti**.

ART. 3.14 - AUMENTO DEI LIMITI PER COSE RIPOSTE IN MEZZI FORTI

Relativamente a *gioielli, preziosi*, *collezioni*, carte valori e *titoli di credito,* denaro, tutti i limiti d'*indennizzo* previsti s'intendono elevati come di seguito indicato, **a condizione che detti enti siano riposti in:**

a) ***cassaforte a muro* avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive Definizioni**:
   - 50% della *somma assicurata* alla partita contenuto **con il massimo di euro 15.000 relativamente a *gioielli e preziosi*, *collezioni*, carte valori e *titoli di credito*;**
   - 10% della *somma assicurata* alla partita contenuto **con il massimo di euro 2.500 per denaro**.

b) ***cassaforte* o *armadio corazzato* avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive definizioni**:
   - 100% della somma assicurata alla partita contenuto **con il massimo di euro 50.000 relativamente a gioielli e preziosi, collezioni, carte valori e *titoli di credito***;
   - 10% della *somma assicurata* alla partita contenuto **con il massimo di euro 5.000 per denaro**.

ART. 3.15 - ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Nel caso di *abitazione* locata, data in uso o comodato a terzi, se la *polizza* è stipulata dal proprietario dei locali si assicura il solo *contenuto dell'abitazione* appartenente a quest'ultimo, salvo patto contrario.

ART. 3.16 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi esclusivamente ai fabbricati ubicati nel *territorio italiano*.

Relativamente allo scippo e rapina al di fuori dell'*abitazione*, l'*assicurazione* vale per i danni che avvengono nei territori di tutto il Mondo.

ART. 3.17 - SCOPERTI E LORO CONCOMITANZA

Qualora, in caso di *sinistro*, siano operanti più *scoperti*, la *Compagnia* riconosce **l'indennizzo previa detrazione dello *scoperto* unico del:**

- **25% se coesistono due *scoperti*;**
- **30% se coesistono più di due *scoperti*.**

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto, rapina, estorsione, atti vandalici	-	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di indennizzo: - per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo **€ 10.000** per singolo oggetto; - per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, nonché per carte valori e titoli di credito in genere, fino al **50%** della somma assicurata, con il massimo di **€ 10.000** per sinistro e anno assicurativo; - per il denaro fino al 5% della somma assicurata alla presente partita con il massimo di **€ 1.000** per sinistro e anno assicurativo; - per cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), fino al **10%** della somma assicurata, con il massimo di **€ 2.500** per singolo oggetto esclusi veicoli iscritti al P.R.A. (detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'abitazione).
	pari al **20%** dell'indennizzo con il minimo assoluto di **€ 150**	-	- Furto avvenuto violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli previsti - Furto avvenuto attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle medesime - Furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il Contraente o i suoi familiari - Furto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dov'è ubicata la dimora.
Danni di furto, rapina ed estorsione di effetti personali fuori abitazione in alberghi, pensioni, hotels o comunque locali fuori residenza non costituenti la dimora saltuaria	-	-	Fino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata "Contenuto" con il massimo di: - **€ 2.000** per gioielli e preziosi - **€ 500** per carte valori e denaro
Truffa presso l'abitazione a danno di tutti i membri del nucleo famigliare dell'assicurato che abbiano compiuti i 65 anni	-	-	fino al massimo di **€ 500** per sinistro e per anno assicurativo
Danni ad effetti personali depositati presso terzi depositati presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione	-	-	fino alla concorrenza del **10%** somma assicurata "Contenuto dell'abitazione"
Spese per sostituzione serrature	-	-	fino alla concorrenza di **€ 500** per sinistro e per anno assicurativo e solo dopo denuncia all'Autorità giudiziaria
Spese di miglioramento difese esterne dei locali	-	-	fino alla concorrenza di **€ 1.000** per sinistro e per anno assicurativo ed entro 30 giorni dal sinistro
Spese per rifacimento documenti della famiglia	-	-	fino alla concorrenza del **10%** somma assicurata "Contenuto" con il massimo di **€ 500** per sinistro e per anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri a parti di fabbricato costituenti l'abitazione	-	-	fino alla concorrenza di **€ 2.000** per sinistro e per anno assicurativo
Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione	pari al **10%** dell'indennizzo (min € 100), elevato al **50%** (min € 500) in caso di sinistro occorso a familiare		Fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita con i seguenti limiti di indennizzo: - pellicce, giacconi, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, cineprese, video-camere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse, bagagli, biciclette

	di età inferiore a 14 anni		e quant'altro al seguito della persona assicurata: tutti questi oggetti con un limite di *indennizzo* di **€ 2.600** per singolo capo; - *gioielli e preziosi*, cartevalori e *titoli di credito* in genere, tutti questi oggetti con un limite di *indennizzo* fino al 50% della *somma assicurata*, con il massimo di **€ 2.600** per *sinistro* e anno assicurativo; - denaro con un limite di *indennizzo* fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 500 per *sinistro* e anno assicurativo. - **€ 300** per sinistro e per anno assicurativo in caso di furto con destrezza.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	**SCOPERTI**	**FRANCHIGIE**	**LIMITI DI INDENNIZZO**
Protezioni di sicurezza (Cond. Aggiuntiva 1)	pari al **20%** dell'indennizzo in caso di sinistro avvenuto quando le misure di sicurezza risultano non efficienti e/o non rispondenti, salvo ipotesi specifiche previste in polizza	-	-
Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale (Cond. Aggiuntiva 2)	pari al **20%** dell'indennizzo in caso di mancata attivazione o funzionamento dell'impianto o se lo stesso non corrisponde ai requisiti pattuiti, salvo ipotesi specifiche previste in polizza	-	-
Dimora non abituale (Cond. Aggiuntiva 3)	pari al **20%** dell'indennizzo con il minimo di **€ 250**	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata *"Contenuto dell'abitazione"* con i seguenti limiti di indennizzo: - per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo **€ 1.250** per singolo oggetto; - per *gioielli e preziosi,* collezioni, carte valori e *titoli di credito* in genere, fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di **€ 1.000** per *sinistro* e anno assicurativo; - per il denaro fino ad **€ 250**.
Furto dei collaboratori familiari (Cond. Aggiuntiva 4)	pari al **10%** dell'indennizzo con il minimo assoluto di **€ 150**	-	Fino alla concorrenza di **€ 1.500** per sinistro e per anno assicurativo
Enti riposti in cassette di sicurezza (Cond. Aggiuntiva 5)	pari al **20%** dell'indennizzo	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto dell'abitazione"
Furto con scasso (Cond. Aggiuntiva 13)	**-**	-	pari al **10%** della somma assicurata

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente Sezione prevede due garanzie:

- la Responsabilità Civile della Vita privata (R.C.T);
- la Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato (R.C.F.).

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate in favore dei seguenti soggetti:

a) il *Contraente* (solo se persona fisica);

b) il coniuge, il convivente more uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia, **purché specificamente indicato sulla scheda di *polizza*,** i parenti ed affini conviventi con il *Contraente* stesso **purché risultanti al momento del *sinistro* dal suo certificato di stato di famiglia.**

Le garanzie sono estese inoltre:

c) ai figli dell'*Assicurato*, **purché di età non superiore a 28 anni, non facenti parte del nucleo familiare, poiché temporaneamente residenti altrove per motivi di studio**;

d) ai figli dell'*Assicurato* affidati all'altro genitore non convivente;

e) ai minori in affidamento familiare all'*Assicurato* per il periodo dell'affidamento stesso.

ART. 4.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 4.2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA (operante solo se espressamente richiamata in *polizza)*

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali; e per danneggiamenti a *cose* e animali, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali**.

L'*assicurazione* vale anche nel caso in cui l'*Assicurato* sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni involontariamente causati a terzi:

1) da conduzione della *dimora abituale* e di quelle saltuarie dell'*Assicurato* stesso (anche se ubicate all'estero) relativamente a locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature anche sportive e piscine, parchi e giardini **purché di estensione non superiore a 3 ettari, cancelli anche automatici, a condizione che siano di pertinenza del *fabbricato***.
   Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un *fabbricato plurifamiliare*, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, **escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari**.
   La garanzia è estesa, per la sola quota millesimale di spettanza dell'*Assicurato*, anche alla responsabilità derivante al condominio da norme e regolamenti comunali, per sgombero neve e ghiaccio da marciapiedi antistanti il fabbricato.
2) da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
3) durante l'esecuzione di lavori in economia, ovvero quelli eseguiti in proprio dall'*Assicurato* senza ausilio di imprese di costruzioni, **purché in ottemperanza alle normative vigenti e senza interventi sulle strutture portanti**;
4) da *scoppio* di apparecchi televisivi;
5) da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
6) da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo (**esclusi i danni ai modelli e aeromodelli di terzi) ed escluso l'uso di droni (intendendosi per tali dispositivi aerei a pilotaggio remoto dotato di multimotore, a qualunque scopo utilizzato, senza persone a bordo, dotato o meno di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo)**;
7) da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori dell'*Assicurato* - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati**. **La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del *sinistro*, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto in conformità alla vigente legislazione in ordine all'assicurazione obbligatoria della circolazione;**
8) **dalla guida da parte dei figli minori dell'*Assicurato*, purché abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore di ciclomotori**, **limitatamente al caso in cui vi è *rivalsa* da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria dei veicoli a motore per la violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con esclusione da questa garanzia dei danni a cose o animali**;
9) da comportamenti colposi dell'*Assicurato* e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, **esclusi i danni a detti autoveicoli;**
10) da caduta di neve e/o ghiaccio dai *tetti*, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con massimo di euro 200.000 per *sinistro***;
11) da proprietà ed uso di: biciclette (anche a pedalata assistita per le quali non è richiesta abilitazione alla guida ai sensi della normativa vigente), velocipedi, imbarcazioni a remi o a vela **fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario**, windsurf, kitesurf e SUP. Si intendono espressamente comprese le sedie a rotelle e carrozzine elettriche o altri mezzi elettrici non soggetti alla vigente legislazione in ordine all'assicurazione obbligatoria della circolazione;
12) da proprietà ed uso di monopattini elettrici, segway, monowheel, hoverboard e simili con propulsione elettrica, di potenza massima non superiore a 0,50 kW, e velocità non superiore ai 20 Km/h e comunque con caratteristiche tali da non essere inquadrati dalla legge come veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti (Legge 09 novembre 2021 n. 156 e successive modifiche). **Limitatamente ai danni a cose o animali, il risarcimento verrà effettuato previa detrazione di una *franchigia* di euro 1.000**;
13) da proprietà ed uso di *droni giocattolo* esclusivamente nel caso di volo a vista (no pilotaggio remoto) e per operazioni classificabili come OPEN (categoria "aperta"), rimanendo pertanto **escluso ogni utilizzo che richieda autorizzazioni operative specifiche, certificazioni o licenze per l'utilizzo del drone**. **Inoltre il proprietario/ utilizzatore deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia e l'utilizzo avvenga in conformità a quanto previsto dai regolamenti ENAC in vigore o da eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia**. La presente estensione **è prestata sino a concorrenza del massimale previsto in *polizza* con il massimo di euro 1.000.000 per *sinistro* e con l'applicazione, limitatamente ai danni a *cose*, di una *franchigia* di euro 500 per ciascun *sinistro*.**

Si intendono esclusi i danni ad altri droni e aeromodelli in genere di proprietà di terzi.

14) da proprietà ed uso di golf car (**limitatamente agli spostamenti effettuati all'interno della area di pertinenza del golf club**); **la presente garanzia è prestata con massimo di euro 200.000 per *sinistro* e, limitatamente ai danni a cose e animali con *franchigia* pari ad euro 250 per *sinistro***.

15) da proprietà di animali domestici (ad **esclusione dei cani**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del *Contraente*, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività**;

16) da proprietà e/o uso di cavalli da sella (**esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare**), compreso l'utilizzo di cavalli propri e di terzi; la garanzia è estesa all'affidamento temporaneo a terzi **ferma l'esclusione di attività svolte a titolo professionale**;

17) da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del *Contraente*, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia s'intende prestata sempreché l'*Assicurato* sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la *Compagnia* risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno *scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, pari al 20% dell'importo liquidato per ciascun *sinistro* con il massimo di euro 15.000**.

    Limitatamente ai danni causati a terzi dai cani a rischio elevato di aggressività, iscritti negli appositi registri veterinari e ai cani appartenenti a una delle seguenti razze, o a incroci con esse ottenute: "American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu", la garanzia si intende prestata:

    - **con un limite di risarcimento del 50% del massimale assicurato per *sinistro* e per *anno assicurativo* con il limite di euro 1.000.000** anche se in *polizza* è indicato un massimale superiore;
    - con **applicazione di una *franchigia* di euro 200** in caso di danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose;
    - con **applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 200 e il massimo di euro 2.000** in caso di morte, lesioni personali o lesioni fisiche ad altri animali.

    Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge per la proprietà, il possesso e la detenzione del cane, **la *Compagnia* risponderà del danno cagionato a terzi, fermi i limiti e le *franchigie* sopraindicate, con l'applicazione di uno *scoperto* a carico dell'*Assicurato*, pari al 20% dell'importo liquidato per ciascun *sinistro* con il massimo di euro 15.000**;

18) da possesso, anche temporaneo, di animali domestici compresi cani di proprietà di terzi, **purché l'affidamento non venga svolto a titolo di professione**;

19) da proprietà ed uso da parte del *Contraente*/*Assicurato* di armi da fuoco, **purché legittimamente detenute e nei limiti consentiti dal permesso rilasciato**, compreso l'uso amatoriale presso poligoni di tiro o simili, nonché all'uso di esse a scopo di difesa ai sensi e nei limiti dell'art 52 codice penale vigente tempo per tempo (**escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia**);

20) da proprietà, uso e detenzione di fucili subacquei, **purché in osservanza delle normative vigenti**;

21) dai figli minori dell'*Assicurato*, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;

22) da addetti ai servizi domestici, badanti, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;

23) da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio, ferma l'esclusione dell'utilizzo di veicoli a motore;

24) per la responsabilità civile dell'*Assicurato* verso i *collaboratori familiari*, badanti, per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di *reato* colposo giudizialmente accertato. **Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 200.000 per singola persona infortunata;**

25) da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute e **purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua *abitazione*;** la garanzia opera limitatamente ai danni a cose o animali di terzi. Qualora l'*Assicurato* affitti un'*abitazione* per villeggiatura o per soggiorni temporanei di studio, la *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato* stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da *incendio*, *esplosione* o *scoppio*.

    L'*assicurazione* relativa alla presente estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 200.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*;

26) dai danni di *furto* e *incendio* arrecati a capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali nelle dimore costituenti la residenza anagrafica o meno dell'*Assicurato* stesso, **con esclusione di *preziosi*, denaro,**

carte valori e *titoli di credito* in genere. L'*assicurazione* è prestata con il limite massimo per *sinistro* di euro 2.000. La presente garanzia si intende efficace qualora non siano resi operanti le sezioni "Incendio e altri danni ai beni" e "Furto, rapina e scippo";

27) da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'*Assicurato*, **quando detti mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, con un massimo di euro 100.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

28) dalla partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31/05/1974 n.416) ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;

29) dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;

30) per i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), per i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori conviventi con l'Assicurato e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia, determinati da comportamenti afferenti a pubblicazione su social networks, applicazioni di messaggistica o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

    La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social networks, alle applicazioni di messaggistica e alle piattaforme internet indicate.

    La garanzia opera con il limite per *sinistro* e per *anno* di euro 5.000 e con una *franchigia* assoluta di euro 500.

    La copertura è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

31) durante lo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici e privati, **con l'esclusione dei danni ad apparecchiature ed attrezzature di terzi in uso allo stagista o al tirocinante**.

Ho invitato a casa un amico e purtroppo, a causa di uno scalino non perfettamente integro, il mio ospite subisce un infortunio. La garanzia mi copre?

Sì, la garanzia Responsabilità Civile opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da un difetto di manutenzione dell'abitazione.

ART. 4.2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
(operante solo se espressamente richiamata in *polizza)*

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi, compresi locatari e simili, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla proprietà del *fabbricato* indicato in *polizza*, **esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione.**

Sono inoltre compresi i danni causati:

1) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di *abitazione* e limitatamente alla responsabilità dell'*Assicurato* nella sua qualità di *committente* dei lavori suddetti, **purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti**. **Tale garanzia si intende prestata con il massimo di euro 150.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo***;

2) da tutte le opere murarie e di finitura relative al *fabbricato* o porzione, scale, *fissi e infissi*, opere di fondazione o interrate, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune;

3) da impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione, compresi *esplosione* o *scoppio*;

4) da recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini **purché di estensione non superiore a 3 ettari, cancelli anche automatici, di pertinenza del *fabbricato*;**
5) da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
6) dalla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'*abitazione* locata, in uso o comodato a terzi. **La presente estensione è operante fino alla concorrenza di euro 200.000 e previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 150 per danni a *cose*.**
7) da *rigurgito* di fognature di esclusiva pertinenza del *fabbricato*, **con esclusione dei danni da *rigurgito* di fognatura pubblica. L'*assicurazione* è prestata con il limite, per *sinistro* e *anno assicurativo*, di euro 10.000;**
8) da spargimento o infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, **con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali od a logoramento per vetustà**;
9) da inquinamento *accidentale*, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura *accidentale* di impianti e/o condutture. **La garanzia è prestata nel limite del *massimale* per danni a cose ed in ogni caso con il massimo di euro 150.000 per *sinistro* e *anno assicurativo* anche nel caso in cui vi siano più richieste di *risarcimento*, anche se presentate in tempi diversi ma originate dalla stessa causa di inquinamento.**
   La garanzia vale per le richieste di *risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato* durante il periodo di efficacia della *polizza* ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% di ciascun *sinistro* con il minimo di euro 500;
10) da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*. L'*assicurazione* è prestata con il limite, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, di euro 50.000 con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 100**.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un *fabbricato plurifamiliare*, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, **escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari**.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità Civile:

a) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
b) **gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto al punto 24 dell'art. 4.2.1 - Responsabilità civile della vita privata;**
c) **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;**
d) **le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

Limitatamente alla garanzia R.C. del Fabbricato, si conviene fra le *Parti* di estendere la qualifica di Terzi a genitori, figli e relativi nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del *fabbricato* assicurato con il presente contratto. **Tale estensione di garanzia è prestata, limitatamente ai danni a cose e animali, con il massimo di euro 150.000 per *sinistro* e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 500 per *sinistro*.**

ART. 4.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* non comprende la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i danni:

a) **cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, compresa quella di locazione di immobili e/o noleggio di beni di qualsiasi genere;**
b) **alle *cose* ed agli animali che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 4.2.1 punto 18;**
c) **da *furto* e, limitatamente ai soli danni alle cose di terzi, da *incendio* salvo quanto previsto all'art. 4.2.1 punti 25 e 26;**
d) **provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o *stupefacenti*;**
e) **derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
f) **derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al punto 11 e al punto 12 dell'art 4.2.1 - Responsabilità civile della vita privata, e di aerei in genere;**
g) **da umidità, *stillicidio*, insalubrità dei locali;**
h) **da atti dolosi, salvo quanto previsto all'art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione;**
i) **derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo, e simili;**
j) **derivanti dall'esercizio della caccia;**
k) **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto descritto al punto 10) dell'art 4.2.2 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato;**
l) **derivanti dalla pratica di sport aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;**
m) **direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;**
n) **direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;**
o) **da partecipazione a gare e competizioni di natura professionistica;**
p) **punitivi, di qualunque natura;**
q) **da detenzione o impiego di esplosivi;**
r) **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
s) **direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;**
t) **derivanti da malattie professionali;**
u) **derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);**
v) **derivanti da B.S.E. (bovine spongiform encephalopathy), T.S.E. (transmissible spongiform encephalopathy) e vC.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob disease) nelle loro forme e varianti;**
w) **derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;**
x) **da ordigni di guerra;**
y) **derivanti da responsabilità non derivanti dalla legge (es. responsabilità per inadempienza contrattuale).**

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 4.5 - CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

1. Ricorso Terzi

L'*assicurazione* comprende i danni materiali causati a terzi **da *incendio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.**

Qualora esista identica ed efficace copertura nel modulo "Incendio e altri danni ai beni" la presente garanzia vale per l'eccedenza di *massimale* ivi previsto.

La presente garanzia è prestata con il limite del 50% del *massimale* prescelto alle garanzie R.C. della Vita privata (RC Famiglia) e/o R.C. della proprietà del Fabbricato con il massimo di euro 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo* per danni a cose o animali di terzi.

ART. 4.6 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

1. Esercizio della caccia (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. della vita privata)

A deroga di quanto previsto dall'art. 4.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, lettera j), l'*assicurazione* è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge. **L'*assicurazione* vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'*Assicurato*/*Contraente***.

2. R.C.T. dell'insegnante (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. della vita privata)

L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'*Assicurato* identificato in *polizza* nella sua qualità di insegnante e/o maestro d'asilo.

La garanzia comprende quindi i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi:

- nello svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e quelli cagionati durante il doposcuola;
- durante gite scolastiche, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione e stabilimenti.

Per i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, la presente *assicurazione* è prestata per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* a norma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

3. R.C.O. - Assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (concedibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Vita privata)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, purché in regola, al momento del *sinistro*, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) **La rivalsa I.N.A.I.L.**
ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai *prestatori di lavoro* da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) **Le azioni degli aventi diritto**
ai sensi del codice civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.

Da tale *assicurazione* sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'*assicurazione* R.C.T. quanto l'*assicurazione* R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

4) R.C. della conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi (non valida per Casa Vacanza)

Premesso che l'*Assicurato* affitta l'appartamento indicato in *polizza*, l'*assicurazione* è estesa ai casi imputabili al conduttore della singola porzione, nella sua qualità di utente della porzione immobiliare stessa e di tutti gli impianti di pertinenza nonché delle apparecchiature stabilmente collegate a detti impianti quali: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, radiatori e simili.

Sono escluse le conseguenze di altri fatti o atti della vita privata o di relazione, nonché quelle derivanti dall'utilizzo di detti impianti o apparecchiature per lo svolgimento di attività professionali e/o lucrative.

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni causati a terzi da caduta di neve e/o ghiaccio dai *tetti*, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con massimo di euro 200.000 per *sinistro*.**

Relativamente ai danni a *cose* o animali di terzi da *incendio* l'*assicurazione* è prestata entro il limite massimo di euro 100.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

Non sono risarcibili i danni subiti dalla singola porzione immobiliare per fatti imputabili al conduttore della porzione stessa.

Sono parificati al conduttore i suoi familiari, il convivente more uxorio nonché le persone dipendenti dal conduttore stesso. Qualora detti rischi siano coperti anche da altra assicurazione, la garanzia descritta dalla presente Condizione aggiuntiva viene prestata a *secondo rischio* e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

Resta comunque inteso che in caso di *sinistro* l'esposizione della *Compagnia* non potrà essere superiore al *massimale* previsto in *polizza*, ciò anche nel caso di corresponsabilità tra il conduttore e l'*Assicurato*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* s'impegna a mettere a disposizione il contratto di locazione ed ogni altro documento probatorio l'effettivo rapporto tra l'*Assicurato* e il conduttore nella loro qualità rispettivamente di locatore e locatario.

5) R.C. della sola conduzione dell'abitazione abituale o saltuaria (concedibile esclusivamente con RC fabbricato)

L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* dalla conduzione dei locali relativi all'*abitazione* indicata in *polizza* relativamente a locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini **purché di estensione non superiore a 3 (tre) ettari**, cancelli anche automatici, tutti di pertinenza del *fabbricato*. L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni causati a terzi:

- nella sua qualità di utente di tutti gli impianti di pertinenza dell'*abitazione* nonché delle apparecchiature stabilmente collegate a detti impianti quali: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, radiatori e simili. **Sono escluse le conseguenze di altri fatti o atti della vita privata o di relazione, nonché quelle derivanti dall'utilizzo di detti impianti o apparecchiature per lo svolgimento di attività professionali e/o lucrative**;
- da caduta di neve e/o ghiaccio dai *tetti*, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con massimo di euro 200.000 per *sinistro***.

Relativamente ai danni a *cose* o animali di terzi da *incendio* l'*assicurazione* è prestata entro il limite massimo di euro 100.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un *fabbricato* plurifamiliare, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, **escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari**.

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente *assicurazione* varrà quale *secondo rischio* e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura.

6) Responsabilità per l'attività di B&B e/o affittacamere (non valida per Casa Vacanza)

La garanzia opera in conseguenza di un fatto derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed&Breakfast (alloggio e prima colazione) e/o affittacamere **a condizione che tale attività:**

- **sia svolta nell'*abitazione* abituale dell'*Assicurato*, saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare;**
- **sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche).**

L'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- **dalla proprietà dell'*abitazione*, se attivata la garanzia di cui all'Art. 4.2.2 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato;**
- **dalla conduzione dell'*abitazione*;**
- **dalla somministrazione di cibi o bevande limitatamente alla prima colazione;**
- **dalla pulizia dei Locali e fornitura della biancheria;**
- **dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle cose consegnate o non consegnate dal cliente all'*Assicurato*, fino al raggiungimento di euro 500 per *sinistro*. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente. La garanzia non vale per il denaro, i *titoli di credito* e i documenti che in genere rappresentano Valori, per veicoli e natanti in genere e per le cose in essi contenute**.

La garanzia è operante a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 12 .

Relativamente ai danni alle Cose, il pagamento del *Risarcimento* sarà effettuato con l'applicazione di una *franchigia* di euro 150 per *sinistro*.

La garanzia è prestata nei limiti del *Massimale* indicato in Polizza.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

ART. 4.7 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i *sinistri* che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo.

ART. 4.8 - MASSIMALE - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I limiti di *risarcimento* previsti dall'"Oggetto dell'assicurazione", "Estensioni all'oggetto dell'assicurazione" e dalle "Condizioni Aggiuntive" non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso.

Il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e *anno assicurativo*.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti	-	-	nel massimo di **€ 200.000** per sinistro
Proprietà ed uso di golf car	-	**€ 250** per danni a cose e animali	nel massimo di **€ 200.000** per sinistro
Proprietà ed uso di droni giocattolo	-	**€ 500** per danni a cose	sino a concorrenza del massimale indicato in polizza con il massimo di **€ 1.000.000** per sinistro e per anno
Proprietà ed uso di monopattini elettrici, segway monowheel, hoverboard e simili	-	**€ 1.000** per danni a cose e animali	sino a concorrenza del massimale indicato in polizza
Proprietà di cani non in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione	**20%** dell'importo di ciascun sinistro con il massimo di **€ 15.000**	-	-
Danni causati a terzi dai cani a rischio elevato di aggressività, iscritti negli appositi registri veterinari e ai cani appartenenti a una delle seguenti razze, o a incroci con esse ottenute: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu.	- scoperto **10%** con il minimo di **€ 200** e il massimo di **€ 2.000** in caso di morte, lesioni personali o lesioni fisiche ad altri animali; - scoperto **20%** dell'importo di ciascun sinistro con il massimo di **€ 15.000** se la proprietà di queste razze canine non è in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione.	**€ 200** in caso di danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose	**50%** del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo con il limite di **€ 1.000.000**

Infortuni subiti da collaboratori familiari, badanti	-	-	nel massimo di **€ 200.000** per singola persona infortunata
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute avvenuti fuori dalla sua abitazione	-	-	nel massimo di **€ 200.000** per sinistro e anno assicurativo
Danni di furto e incendio arrecati a capi di vestiario e oggetti personali portati da ospiti occasionali nelle dimore dell'Assicurato	-	-	nel massimo di **€ 2.000** per sinistro
Danni da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico	-	-	nel massimo di **€ 100.000** per sinistro e anno assicurativo
Danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy causati da figli minori conviventi	-	**€ 500** in termini assoluti	**€ 5.000** per sinistro e per anno
R.C. committenza per danni causati da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione	-	-	nel massimo di **€ 150.000** per sinistro e anno assicurativo
Proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi	-	**€ 150** per danni a cose	fino alla concorrenza di **€ 200.000**
Danni da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato ove è ubicata la dimora	-	-	nel limite di **€ 10.000** per sinistro e anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture	**10%** dell'indennizzo con il minimo di **€ 500**	-	nel massimo di **€ 150.000** per sinistro e anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile	**10%** dell'indennizzo con il minimo di **€ 100**	-	nel massimo di **€ 50.000** per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di proprietà di genitori, figli e altri parenti o affini dell'Assicurato, non conviventi con esso e abitanti in unità immobiliari distinte.	**10%** dell'indennizzo con il minimo di **€ 500**	-	nel massimo di **€ 150.000** per sinistro
Ricorso terzi - Danni a cose di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuto all'interno dell'abitazione (Condizioni particolari sempre operanti)	-	-	Limite del **50%** del massimale prescelto alle garanzie R.C. vita privata e/o R.C. della proprietà del fabbricato con il massimo di **€ 500.000** per sinistro e anno assicurativo per danni a cose o animali di terzi
R.C. conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi (non valida per Casa Vacanza) (Cond. Aggiuntiva 4)	-	-	- danni a terzi da caduta di neve nel massimo di **€ 200.000** per sinistro; - danni a cose o animali di terzi da incendio nel massimo di **€ 100.000** per sinistro e anno assicurativo.
R.C. della sola conduzione dell'abitazione abituale o saltuaria (Cond. Aggiuntiva 5)	-	-	- danni a terzi da caduta di neve nel massimo di **€ 200.000** per sinistro; - danni a cose o animali di terzi da incendio nel massimo di **€ 100.000** per sinistro e anno assicurativo.
R.C. per l'attività di B&B e/o affittacamere (Cond. Aggiuntiva 6)	-	**€ 150** per danni a cose	- Nei limiti del Massimale indicato in polizza per attività di B&B e/o affittacamere - Fino a **€ 500** per distruzione, deterioramento o sottrazione di cose consegnate o non consegnate dal cliente

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, in seguito denominata ARAG.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG per la tutela dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste nella Sezione "Tutela Legale" sono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito indicati:

- il *Contraente*;
- i componenti del nucleo familiare del *Contraente* **che risultino dal certificato di stato di famiglia**;
- gli altri soggetti conviventi anche saltuariamente e non presenti sul certificato di stato famiglia del *Contraente*, **solo se indicati sulla scheda di polizza**. Per questi soggetti le garanzie operano esclusivamente nell'ambito della vita privata, in base al modulo acquistato, e non operano in relazione agli ambiti immobile e lavoro dipendente.

Se la *polizza* è emessa per contraente "Single", le garanzie vengono prestate esclusivamente a favore del *Contraente*.

Nel caso di controversie fra *assicurati* con la stessa *polizza,* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, la *Compagnia,* nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *vertenza*;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;

- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'*Assicurato* o di transazione se autorizzata da ARAG;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese di giustizia;
- compensi dei periti;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per *sinistro*.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni stato e grado di giudizio.

Cosa si intende per "spese di soccombenza"?

Per "spese di soccombenza" si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato è tenuto a pagare.

ART. 5.3 - AMBITO DI OPERATIVITA'

Gli oneri previsti dall'art. 5.2 - Oggetto dell'assicurazione, vengono garantiti per i *sinistri* relativi:

A. MODULO BASE

- alla vita privata degli assicurati, compresi i sinistri relativi agli animali domestici di proprietà;
- agli immobili adibiti ad abitazioni principali, secondarie o stagionali direttamente utilizzate in veste di proprietari o di conduttori dal contraente e dai componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia.

Sono esclusi:

- **i sinistri relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria;**
- **i sinistri relativi all'utilizzo del web e dei social o media networks nella vita privata;**
- **i sinistri relativi al lavoro dipendente degli assicurati;**
- **i sinistri relativi all'esercizio della professione medica e della professione sanitaria di ostetrica;**
- **i sinistri relativi al lavoro autonomo, di impresa o di altre tipologie di collaborazione.**

B. MODULO TOP

- alla vita privata degli assicurati, compresi i sinistri relativi agli animali domestici di proprietà. Sono compresi anche i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media networks nella vita privata;
- agli immobili adibiti ad abitazioni principali, secondarie o stagionali direttamente utilizzate in veste di proprietari o di conduttori dal contraente e dai componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia;
- al lavoro dipendente del contraente e dei componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia.

Sono esclusi:

- **i sinistri relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria;**
- **i sinistri relativi all'esercizio della professione medica e della professione sanitaria di ostetrica;**
- **i sinistri relativi al lavoro autonomo, di impresa o di altre tipologie di collaborazione;**

Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela Legale?

È necessario presentare denuncia all'Intermediario che ha in carico la polizza, oppure ad ARAG ai seguenti recapiti:

- **telefono: + 39 0458290411**
- **fax: + 39 0458290557**
- **e-mail: denunce@arag.it**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Tutela Legale.

ART. 5.4 - PRESTAZIONI GARANTITE MODULO BASE

La *Compagnia* copre le seguenti spese:

1. *Delitti colposi* o *contravvenzioni*

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per *delitti colposi* o per *contravvenzioni*. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. Danni subìti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. Pedone, ciclista e trasportato

Sono coperte le spese sostenute nella vita privata a seguito di incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato anche se viaggia su tracciato veicolato o su funi metalliche.

La garanzia opera per la richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

4. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli *Assicurati*. La prestazione opera solo nell'ambito vita privata.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia opera in *secondo rischio*, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza [▶ art.1917 comma 3 del Codice Civile].

La garanzia opera a primo rischio **per una sola denuncia per ciascun *anno assicurativo*** e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate nel territorio italiano nei seguenti casi:

1. la polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista in polizza;
2. la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'*Assicurato*;
3. la polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale;
4. l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
5. la polizza di responsabilità civile non esista.

La garanzia non opera se il *sinistro* è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
La Compagnia non anticipa al Contraente alcuna spesa legale per le suddette prestazioni.

ART. 5.5 - PRESTAZIONI GARANTITE MODULO TOP

La *Compagnia* copre le seguenti spese:

1. *Delitti colposi* o *contravvenzioni*

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per *delitti colposi* o per *contravvenzioni*. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. *Delitti dolosi*

Sono coperte le spese sostenute nella vita privata in procedimenti penali per *delitti dolosi*.

La garanzia opera se:

- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La prestazione non opera in ambito lavoro dipendente e immobile.

3. Danni subìti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

4. Vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è inferiore a euro 52.000** ed è pari o superiore a:

- **euro 200 per le vertenze relative all'immobile;**
- **euro 500 per le vertenze relative alla vita privata.**

5. Pedone, ciclista e trasportato

Sono coperte le spese sostenute nella vita privata a seguito di incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato anche se viaggia su tracciato veicolato o su funi metalliche.

La garanzia opera per la richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

6. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati. La prestazione opera solo nell'ambito vita privata.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia opera in *secondo rischio*, quindi dopo l'esaurimento del Massimale per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza [▶ art.1917 comma 3 del Codice Civile].

La garanzia opera a primo rischio **per una sola denuncia per ciascun *anno assicurativo* e per le sole**

controversie che insorgano e debbano essere trattate nel territorio italiano nei seguenti casi:

1. la polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista in polizza.
2. la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'*Assicurato*.
3. la polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.
4. l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento.
5. la polizza di responsabilità civile non esista.

La garanzia non opera se il *sinistro* è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

8. Collaboratori domestici

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

9. Rapporti di lavoro dipendente

Sono coperte le spese sostenute dal *Contraente* e dai componenti del nucleo familiare del *Contraente* presenti nel certificato di stato di famiglia per le vertenze di lavoro dipendente, comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e consiglio di stato).

10. Locazione e diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione e diritti reali relative agli immobili direttamente utilizzati in veste di proprietari o di conduttori dal *Contraente* e dai componenti del nucleo familiare del *Contraente* presenti nel certificato di stato di famiglia.

In materia di usucapione, l'avvenimento della *vertenza* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

11. Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a euro 200 relative alla vita privata.

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La prestazione non opera per sanzioni amministrative relative all'immobile, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli.

12. Atti di volontaria giurisdizione

Sono coperte le spese sostenute per:

- il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, **se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi**.

  L'eventuale successiva domanda di divorzio è coperta se è presentata con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi se:

  - la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e ha originato un *sinistro* regolarmente insorto e gestito da ARAG;

- c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il *sinistro* si considera unico e perciò il *massimale* della *polizza* resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

La presente prestazione non opera se la *polizza* è emessa per contraente "Single".

- l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
- l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto;
- il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

13. Danni subìti tramite l'utilizzo del web

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata.

La garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

14. Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata.

Per i reati dolosi, la garanzia opera se:

- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo**, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG**.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

15. Acquisti sui portali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nella vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico), **se il valore in lite è pari o superiore a euro 500 e inferiore a euro 52.000**.

16. Vertenze con i fornitori di servizi web

Sono coperte le spese sostenute per le seguenti vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a euro 500 e inferiore a euro 52.000**:

- con il fornitore del servizio di connessione internet dell'*Assicurato*;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata dell'*Assicurato*.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.6 - ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non opera per i *sinistri* relativi a:

a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
b) materia fiscale o amministrativa;
c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
d) attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
g) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
h) compravendita di quote societarie vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'azienda;
i) proprietà, guida o circolazione di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi o natanti da diporto;
j) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
k) fatti dolosi degli assicurati;
l) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
m) esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
n) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
o) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; costruzione ex novo di immobili, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali;
p) immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati;
q) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
r) reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
s) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
t) difesa penale per l'attività di segretario comunale e provinciale, dirigente, direttore e dipendente con responsabilità di uffici o di persone, presso un ente pubblico;
u) adesione ad azioni di classe (class action);
v) difesa penale per abuso di minori;
w) vertenze con la *Compagnia*.

Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, relativamente alla condizione aggiuntiva "Abitazione locata a Terzi", le garanzie non operano per i sinistri relativi a:

- **costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;**
- **intimazione di licenza per finita locazione;**
- **controversie tra comproprietari;**
- **compravendita e permuta dell'immobile *Assicurato*.**

ART. 5.7 - SPESE NON COPERTE

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, la *Compagnia* non copre le seguenti spese:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- **spese per l'indennità di trasferta;**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;**
- **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali;**
- **spese non concordate con ARAG;**
- **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- **spese recuperate dalla controparte.**

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 5.8 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 7.6 - Esclusioni se non esplicitamente derogate.

1. Abitazione locata a Terzi (operante solo per il Modulo TOP)

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati in qualità di proprietari dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo.

La garanzia opera:

1) per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per i danni arrecati dall'inquilino, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2) in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

3) per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso **con il limite di massimale di euro 2.000 per *sinistro* e con una *franchigia* fissa e assoluta di euro 200 per *sinistro***. La prestazione non opera per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati.

Le prestazioni sopra riportate non operano per i sinistri relativi a:

a) **costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;**
b) **intimazione di licenza per finita locazione;**
c) **controversie tra comproprietari;**
d) **compravendita e permuta dell'immobile assicurato.**

2. Contenzioso tributario legato a agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (operante solo per il Modulo TOP)

Nel caso di agevolazioni fiscali per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo eseguiti sugli immobili direttamente utilizzati in veste di proprietari o di conduttori dal contraente e dai componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia, sono coperte le spese sostenute per:

1. vertenze contrattuali relative all'immobile, **se il valore in lite è inferiore a euro 1.500.000 ed è pari o superiore a euro 200**.
2. procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale o amministrativa. La garanzia opera in relazione agli immobili adibiti ad abitazioni principali, secondarie o stagionali direttamente utilizzate in veste di proprietari o di conduttori dal contraente e dai componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia.

   La garanzia opera se:
   - l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato;
   - il reato è derubricato da doloso a colposo;
   - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
   - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

   La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

   ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

   Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

   L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
3. per l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a euro 200 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, nel caso di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo eseguiti sugli immobili direttamente utilizzati in veste di proprietari o di conduttori dal contraente e dai componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia.

   ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

   L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie **pari o superiori a euro 200** in procedimenti tributari e fiscali, compresa l'impugnazione degli atti amministrativi di riscossione, **con il limite di euro 5.000 per *sinistro* senza limite annuo**.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

1. **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo:**
   - per le garanzie: delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, danni subìti, pedone ciclista trasportato e danni causati.
2. **nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, Principato di Andorra, in Svizzera e nel Liechtenstein:**
   - per le *vertenze* contrattuali relative alla vita privata;
3. **nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino:**
   - per *vertenze* contrattuali relative all'immobile, istituti o enti pubblici di assicurazioni, collaboratori domestici, rapporti di lavoro dipendente, locazione e diritti reali, opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata e atti di volontaria giurisdizione.

4. **in tutto il mondo, purché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino:**
   - per le *vertenze* contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web.

ART. 5.10 - INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini della presente Sezione, per **insorgenza del caso assicurativo** si intende:
   - la data in cui si verifica l'evento dannoso;
   - la data in cui si verifica il primo evento dannoso, in presenza di più eventi dannosi della stessa natura;
   - la data in cui si verifica il primo evento dannoso, in presenza di uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. In questo caso gli eventi dannosi si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*.

   In base alla natura della *vertenza* per evento dannoso si intende:
   - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
   - la violazione o presunta violazione del contratto;
   - la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
   - il deposito del ricorso all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
   - il primo atto di accertamento ispettivo per le opposizioni a sanzioni amministrative.

   In materia di usucapione, la data di avvenimento del **euro** coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

2. **Pluralità di *Assicurati*:** in caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli stessi *Assicurati*, a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati.

   Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli stessi Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese.

3. **Effetto della copertura e periodo di *carenza*:** la prestazione assicurativa viene garantita per i *sinistri* che siano insorti:
   - durante l'efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
   - durante l'efficacia della copertura assicurativa per le *vertenze* contrattuali nel caso di agevolazioni fiscali per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo nella condizione aggiuntiva "Agevolazioni fiscali legate ad interventi edilizi";
   - dopo 2 anni di *carenza* dalla data di efficacia della copertura assicurativa per gli atti di volontaria giurisdizione;
   - dopo 120 giorni di *carenza* dalla data di efficacia della copertura assicurativa per l'azione di sfratto nella condizione aggiuntiva "Abitazione locata a terzi";
   - dopo 90 giorni di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

   Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della *copertura* assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela Legale, le garanzie della presente *polizza*, se previste anche nel precedente contratto, operano:
   - senza la *carenza* se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla *carenza* stessa;
   - per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio. **È pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire adeguata documentazione atta idonea a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di Tutela legale.**

   La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia e/o ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Per la condizione aggiuntiva "Contenzioso tributario legato a agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie", la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Compagnia* e/o ad ARAG entro 13 anni dalla data di cessazione del contratto stesso.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

SEZIONE TUTELA LEGALE			
GARANZIE	**SCOPERTI**	**FRANCHIGIE**	**LIMITI DI INDENNIZZO**
Vertenza contrattuale immobile	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 200** e inferiore a **€ 52.000**
Vertenza contrattuale vita privata	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 500** e inferiore a **€ 52.000**
Opposizione a sanzioni amministrative vita privata	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 200**
Acquisti sui portali web	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 500** e inferiore a **€ 52.000**
Vertenze con i fornitori di servizi web	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 500** e inferiore a **€ 52.000**
Azioni di sfratto (condizione aggiuntiva Abitazione locata a terzi)	-	fissa e assoluta di **€ 200**	Limite di massimale **€ 2.000** per sinistro
Contrattuale immobile (condizione aggiuntiva Contenzioso tributario legato a agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie)	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 200** e inferiore a **€ 1.500.000**
Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e sicurezza (condizione aggiuntiva Contenzioso tributario legato a agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie)	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 200**
Opposizione a sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali (condizione aggiuntiva Contenzioso tributario legato a agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie)	-	-	Valore in lite pari o superiore a **€ 200** Limite massimo di indennizzo **€ 5.000** per sinistro

SEZIONE ASSISTENZA

La Sezione "Assistenza" è acquistabile e opera almeno in abbinamento alla Sezione "Incendio" ed altri danni ai beni o alla Sezione "Furto" o alla Sezione "Responsabilità Civile".

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

L'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE per la fornitura delle prestazioni.

europ assistance

COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 - COMBINAZIONE DI VENDITA

Le garanzie/prestazioni previste dalla Sezione Assistenza sono le seguenti:

- Pacchetto Standard - acquistabile in alternativa al Pacchetto Premium;
- Pacchetto Premium - acquistabile in alternativa al Pacchetto Standard;
- Digitale Sicuro - acquistabile singolarmente o in abbinamento a uno dei due pacchetti precedenti.

ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - PACCHETTO STANDARD
(operante se richiamato in polizza)

L'assistenza viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti e alle condizioni che seguono.

Le *prestazioni* di seguito elencate sono fornite durante il periodo di durata della *polizza* sino a un massimo di 3 (tre) volte per ciascun tipo (ad eccezione della Consulenza medica, punto 15).

1. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro*. Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione**.

La *prestazione* è operante per i seguenti casi:

- *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'*abitazione*;
- scasso di *fissi e infissi*, a seguito di *furto* tentato o consumato, *incendio*, fulmine, *scoppio*, *esplosione*, atti vandalici o *allagamento*, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'*abitazione.*

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione* indicata in *polizza*, a causa di mancanza di corrente elettrica per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260, per *sinistro*. Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione**. **La *prestazione* non è operante per**:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'*Assicurato*;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'*abitazione* a monte del contatore**.

3. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione* indicata in *polizza*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro*. Restano comunque a carico** dell'*Assicurato* **i costi relativi al materiale necessario per la riparazione**.

La *prestazione* è operante per i seguenti casi:

I. interventi sull'impianto idraulico
   a) *allagamento* o infiltrazione nell'*abitazione* provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
   b) mancanza d'acqua nell'*abitazione*, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di *tubazioni* fisse dell'impianto idraulico;
   c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'*abitazione*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

   La *prestazione* non è operante:

   - **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a*:***
     - **guasti e otturazioni di rubinetti o *tubazioni* mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura**,
     - **rottura delle tubature esterne dell'*abitazione***,
     - **negligenza dell'*Assicurato***,
     - **interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
   - **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle *tubazioni* mobili dei servizi igienico - sanitari.**

II. Interventi sull'impianto di riscaldamento:
   a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *tubazioni* o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*abitazione*;
   b) *allagamento* provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*abitazione*.

La *prestazione* non è dovuta per *sinistri* dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

4. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione* indicata in *polizza*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un vetraio, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro*. La *prestazione* è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.**

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le *prestazioni* di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza**.

5. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro***.

La *prestazione* è operante qualora sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle serrande dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *allagamento*.

6. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, presso la propria *abitazione* assicurata indicata in *polizza*, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*abitazione* e del relativo *contenuto*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500 per *sinistro***.

La *prestazione* è dovuta per i seguenti casi:

a) *allagamento* o infiltrazione in un punto qualsiasi del *fabbricato*, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del *fabbricato*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La *prestazione* non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a**
  - ***sinistri* dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.)**,
  - ***sinistri* dovuti a rottura delle tubature esterne del *fabbricato***,
  - ***sinistri* dovuti a negligenza dell'*Assicurato***.
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a *rigurgito* di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

7. Invio del tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e tutti i festivi, tenendo la *Compagnia* a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro***.

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'*Assicurato*;**
- **gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere**.

8. Vigilanza dell'abitazione

Qualora, a seguito di *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, *furto* o tentato *furto* che abbiano colpito l'*abitazione* e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvede, dietro richiesta dell'*Assicurato*, a predisporre la vigilanza dell'*abitazione*, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico la relativa spesa fino a euro 260 per *sinistro***. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato***, alle tariffe concordate tra la *Struttura Organizzativa* e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno impartite dalla *Struttura Organizzativa*.

9. Collaboratrice familiare

Qualora, a seguito di *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, *furto* o tentato *furto*, i locali dell'*abitazione* assicurata necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di una collaboratrice familiare convenzionata, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro***.

10. Trasloco

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora si verifichi un ***sinistro* che renda inabitabile l'*abitazione* dell'*Assicurato* per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del *sinistro* stesso**, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasloco della mobilia dell'*Assicurato* fino alla nuova *abitazione* o deposito in Italia, tenendo la *Compagnia* a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. **Resta a carico dell'*Assicurato* il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco**.

L'*Assicurato* dovrà richiedere l'effettuazione della presente *prestazione* entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del *sinistro*.

Nel caso in cui, in seguito al *sinistro* che ha reso inabitabile la sua *abitazione*, l'*Assicurato* abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la *Compagnia* effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'*abitazione*.

11. Veicolo per trasferimento mobili

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito di *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, *furto* o tentato *furto* che abbiano colpito l'*abitazione*, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'*abitazione* danneggiata, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo, per il quale è consentita la guida con patente B, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 260 per *sinistro***.

12. Spese di albergo

Qualora l'*abitazione* sia inagibile, in conseguenza di uno dei *sinistri* descritti agli articoli precedenti oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, la *Struttura Organizzativa* provvederà alla prenotazione di un albergo, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 80 al giorno per persona e per giorno e comunque fino ad un massimo di euro 500 a *sinistro***.

13. Pensione per gli animali domestici

Qualora l'*abitazione* sia inagibile, in conseguenza di uno dei *sinistri* descritti negli articoli precedenti oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque **per un numero di giorni non superiore a 10 fino ad un massimo di euro 200 per *sinistro***.

14. Rientro anticipato

Qualora l'*Assicurato* si trovi in viaggio e, a causa di uno dei *sinistri* descritti ai precedenti punti precedenti oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, debba rientrare immediatamente alla propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* fornirà a spese della *Compagnia*, **fino ad un massimo complessivo per *sinistro* di euro 520**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nei casi in cui l'*Assicurato* per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La *prestazione* non è operante se l'*Assicurato* non presenta alla *Struttura Organizzativa* un'adeguata documentazione sui *sinistri* che danno luogo alle *prestazioni*.

15. Consulenza medica

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *infortunio* o malattia improvvisa, necessiti di una consulenza medica generica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura Organizzativa* che valuteranno quale sia la *prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

16. Invio di un medico

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *infortunio* o malattia improvvisa, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della *prestazione*, provvederà ad inviare, a spese della *Compagnia*, uno dei medici convenzionati.

In caso d'impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'*Assicurato* nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

17. Invio ambulanza

Quando l'*Assicurato* in seguito a *infortunio* avvenuto nell'*abitazione* necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, di:

a) essere trasportato dal proprio domicilio o dall'ospedale in cui è ricoverato come primo soccorso presso altro centro ospedaliero;
b) rientrare al proprio domicilio a seguito di dimissioni dal centro di primo soccorso o da un centro ospedaliero, e, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, non possa esser utilizzato un mezzo diverso dall'autoambulanza, la *Compagnia* invia direttamente l'autoambulanza **tenendo a proprio carico il relativo costo sino a un percorso massimo di 300 km (andata e ritorno)**.

Non danno luogo alla *prestazione* i trasporti relativi a terapie continuative.

ART. 6.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - PACCHETTO PREMIUM

(operante se richiamato in polizza)

Oltre a quanto già previsto all'art. 6.2 - Oggetto dell'Assicurazione - Pacchetto Standard, la copertura assicurativa è estesa ai seguenti elettrodomestici, di qualsiasi marca, acquistati in Italia, installati presso l'*abitazione* assicurata in caso di difetto di conformità, tale da impedire il normale funzionamento del bene.

La *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'*abitazione* assicurata e tiene a proprio carico i costi di riparazione **fino ad un massimo di euro 1.000 per *anno assicurativo***.

Elettrodomestici assicurati:

- forno;
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
- TV (OLED, LED, LCD) e console per videogiochi;
- condizionatori.

Gli elettrodomestici, **di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del bene** (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta), **devono essere di comprovata proprietà dell'*Assicurato* e per utilizzo privato e domestico**.

La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati anche più volte nel corso di validità della polizza, **ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per *anno assicurativo*.**

Qualora il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi che il bene risulta non riparabile o che la riparazione sia antieconomica, la *Struttura Organizzativa* tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'*Assicurato* i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre euro 1.000 per oggetto.

ART. 6.4 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - DIGITALE SICURO

(operante se richiamato in polizza)

Digitale Sicuro è la piattaforma di Europ Assistance Italia S.p.A. dedicata alla protezione dell'identità digitale e alla prevenzione dalle frodi online.

La piattaforma offre i seguenti servizi e le seguenti prestazioni di assistenza:

1. MONITORAGGIO DEI DATI PERSONALI IN INTERNET PUBBLICO E NEL DARK WEB

Il servizio prevede che l'utente inserisca nel portale, nella sezione specifica, i dati personali che vuole siano monitorati dalla piattaforma. La piattaforma svolge l'attività di monitoraggio nei seguenti ambienti:

- internet: attraverso il portale, il servizio effettua la ricerca in internet di dati personali e di combinazione di dati che l'utente ha inserito e per i quali richiede un monitoraggio. Le situazioni di rischio possono essere legate alla presenza di dati personali dell'utente su siti web non protetti o su siti web che non prevedono una registrazione personale dell'utente;
- dark web o rete oscura, costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni ed autorizzazioni particolari. In questo caso il servizio di monitoraggio utilizza un'ampia base di dati, informazioni e credenziali rubate. La base dati viene aggiornata ogni giorno utilizzando un numero elevato e diversificato di fonti.

Sia nel caso di ricerche in internet che nel dark web, la ricerca utilizza un sistema avanzato di individuazione dei falsi positivi, consentendo di evidenziare all'utente, tramite invio di e-mail, situazioni di potenziale rischio a cui i suoi dati risultano esposti. L'utente, accedendo al portale, può visualizzare maggiori informazioni circa la situazione di rischio individuata.

2. PROTEZIONE DELLE E-MAIL

Attivando il servizio protezione delle e-mail, l'*Assicurato* ha la possibilità di verificare se uno qualsiasi dei suoi indirizzi e-mail (massimo 10 e-mail) sia stato esposto in un data breach riconosciuto e, in tal caso, fornisce i dettagli sulle informazioni personali esposte, le informazioni sulla violazione dei dati e i suggerimenti sulle azioni da intraprendere.

3. PROTEZIONE DATI ONLINE PER DISPOSITIVI FISSI

Protezione dei computer: l'Assicurato potrà scaricare la suite Online Data Protection (di seguito "suite ODP") sui propri computer (fino ad un massimo di 10 PC). La suite ODP è costituita da tre software che proteggono i dati personali dell'*Assicurato* mentre utilizza il PC. In particolare, i software installati proteggono dai malware (software dannosi), da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera, da attacchi di phishing (truffe online) e da tentativi di ransom (richieste di riscatto per sbloccare l'accesso ai dati sul PC).

4. PROTEZIONE DATI ONLINE PER DISPOSITIVI MOBILI

Protezione dei dispositivi mobili: la 'Mobile Protection Suite' (di seguito "suite MPS") impedisce che app e strumenti pericolosi scattino fotografie dello schermo dello smartphone/tablet o che rilevino quello che viene scritto con la tastiera. La suite MPS può essere installata fino ad un massino di 5 dispositivi.

5. TEAM DIGITALE SICURO

Nel portale l'utente può trovare informazioni utili per adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in Internet. Inoltre, l'utente trova indicazioni utili su quali azioni intraprendere in caso di furto di identità tentata o subita.

Il team Digitale Sicuro è disponibile telefonicamente dal lunedì al sabato (dalle 8 alle 20, esclusi i festivi) per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale;
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma;
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di furto di identità tentata o subita.

6. ANTICIPO DENARO DI PRIMA NECESSITA'

(La prestazione è operante ad oltre 100 km dal comune di residenza)

Qualora l'*Assicurato* dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: furto, rapina, scippo o blocco della carta di credito, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell'*Assicurato*.

Europ Assistance provvederà a pagare i costi sostenuti fino a:

- **euro 500 se il *sinistro* è avvenuto in Italia**
- **euro 1.000 se il *sinistro* è avvenuto all'estero.**

Sono esclusi dalla prestazione:

- **i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;**
- **i casi in cui l'*Assicurato* non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.**

7. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

A seguito di smarrimento, furto, rapina, scippo, avvenuto all'estero e l'*Assicurato* avesse difficoltà a comunicare con le autorità locali per poter esporre la denuncia, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto per il supporto necessario.

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un **massimo di 8 ore lavorative**.

8. ASSISTENZA PSICOLOGICA

Qualora l'*Assicurato* a seguito di danno reputazionale causato da uso improprio dei dati personali e/o della sua immagine, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al suo luogo di residenza. La prestazione viene fornita dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì ed esclusi i festivi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi delle sedute per un **massimo di 5 sedute per *anno assicurativo***.

9. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Qualora l'*Assicurato* a seguito di utilizzo improprio dei dati personali esclusivamente inerenti alla vita privata, della propria immagine, di furto e frode della propria identità, l'*Assicurato* tramite la Struttura Organizzativa sarà messo in contatto con un Legale.

La consulenza legale telefonica potrà essere fornita solo nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 18.00 in Italia.

10. SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE

Qualora l'*Assicurato*, dopo aver ricevuto un alert inviato dalla piattaforma Digitale Sicuro, sospetti di essere stato colpito da un virus informatico/malware, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un tecnico specializzato al fine di ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i suoi devices. Europ Assistance tiene a carico i relativi costi.

La prestazione viene erogata esclusivamente per device ad uso proprio/privato e potrà essere fornita solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 in Italia.

11. IT ASSISTANCE - SUPPORTO APPARECCHI DIGITALI

Qualora l'*Assicurato* ravvisasse un guasto od un malfunzionamento ad uno dei devices (pc/laptop/smartphone ad uso proprio/privato, di proprietà dell'*Assicurato*), dovrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica.

Nel caso in cui la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l'*abitazione* dell'*Assicurato*.

Europ Assistance tiene a carico i relativi costi.

La prestazione viene erogata esclusivamente per device ad uso proprio/privato e potrà essere fornita solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 21.00 in Italia.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

12. SUPPORTO PSICOLOGICO PER CYBERBULLISMO

Se il figlio minore dell'*Assicurato* dovesse subire atti di cyberbullismo e necessitasse di supporto psicologico, l'*Assicurato* potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà direttamente o attraverso il medico curante dell'*Assicurato* a segnalare uno psicologo: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di 6 (sei) sedute**.

L'*Assicurato* deve comunicare il nome dell'eventuale Medico curante ed il suo recapito telefonico.

13. RECUPERO DATI

L'*Assicurato*, a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Struttura Organizzativa provvede al ritiro del supporto presso l'*Assicurato* per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile)

- stimare i costi ed i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi. L'*Assicurato* riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati: in caso di accettazione del preventivo, i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dall'*Assicurato* stesso. **Restano a carico dell'*Assicurato* i costi di recupero dei dati mentre restano a carico della Compagnia i costi di restituzione del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo**.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 6.5 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI

Le *prestazioni* non sono dovute per *sinistri* provocati o dipendenti da:

a) dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o di persone delle quali deve rispondere;

b) guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

c) *terremoti*, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

d) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

e) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, *atti di terrorismo* e di vandalismo;

f) abuso di alcoolici o psicofarmaci come pure dall'uso non terapeutico di *stupefacenti* e allucinogeni;

g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

i) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

j) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

k) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

l) azioni poste in essere dall'*Assicurato* nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 6.6 - OPERATIVITA' ASSISTENZA PREMIUM

Le garanzie di polizza si intendono operanti:

a) a decorre dal giorno successivo a quello di stipulazione della polizza assicurativa e ha la durata di 12 mesi;

b) in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);

c) se l'*Assicurato* è in possesso del documento comprovante la data di acquisto del Bene. In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire una copia di tale documento alla *Struttura Organizzativa.*

ART. 6.7 - OPERATIVITA' DIGITALE SICURO

Per poter accedere al portale è necessario disporre di:

- un browser Internet che supporti il criptaggio a 128-bit;
- un account di posta elettronica;
- una connessione internet compatibile con quanto indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.

I dati gestiti dalla piattaforma sono trattati in un ambiente sicuro e protetto. I dati vengono cifrati sia in fase di trasmissione che quando vengono memorizzati nella piattaforma. I canali utilizzati per la trasmissione sono sempre da considerarsi canali sicuri. L'accesso alla piattaforma avviene tramite credenziali di autenticazione forniti dall'utente in fase di registrazione. Le password devono rispettare le condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ART. 6.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il *territorio italiano*.

ART. 6.9 - INDENNIZZI ALTERNATIVI PER MANCATA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI

Nel caso in cui l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni* di assistenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire *indennizzi* o *prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 6.10 - DIRITTO ALLE ASSISTENZE

Il diritto alle assistenze fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* non abbia tempestivamente preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro.*

Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro 2 (due) anni dalla data del *sinistro* che ha dato origine alla *prestazione*. [▶ art.2952 Codice Civile]

ART. 6.11 - CAMBIO STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Premesso che la *Compagnia* presta la presente *assicurazione* tramite la *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.A., la *Compagnia* medesima, alla scadenza di ogni *annualità* assicurativa, si riserva la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e garantendo le medesime *prestazioni* previste dalla *polizza.* **In questo caso è facoltà del *Contraente* di rinunciare alle garanzie previste in base al modulo acquistato, dandone comunicazione scritta alla *Compagnia*.**

Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in polizza è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla Struttura Organizzativa richiedendo assistenza tramite:

- **telefono: 800.01.69.10 (dall'Italia)**
- **telefono: + 39 02.58.28.61.71 (dall'Estero)**
- **fax: +39 02.58.47.72.01**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio fabbro per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Invio per elettricista interventi di emergenza	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Invio idraulico per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Invio vetraio per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Invio serrandista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Interventi di emergenza per danni d'acqua	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 500** per sinistro
Invio tecnico riparatore per elettrodomestici nelle 24 ore	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro la garanzia non opera di sabato, domenica e festivi
Vigilanza dell'abitazione	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Collaboratrice familiare	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Trasloco in caso di inabitabilità dell'abitazione	non previsto	non previsto	L'abitazione deve risultare inabitabile per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro
Veicolo per trasferimento mobili	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 260** per sinistro
Spese di albergo	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 80** al giorno per persona e fino a un massimo **di € 500** per sinistro
Pensione per gli animali domestici	non previsto	non previsto	massimo **10 giorni e** fino al massimo di **€ 200** per sinistro
Rientro anticipato	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 520** per sinistro
Invio ambulanza	non previsto	non previsto	massimo **300 Km** (andata/ritorno)
ASSISTENZA PACCHETTO PREMIUM	**SCOPERTI**	**FRANCHIGIE**	**LIMITI DI INDENNIZZO**
Assistenza elettrodomestici	non previsto	non previsto	nel massimo di **€ 1.000** per sinistro e per anno assicurativo
DIGITALE SICURO	**SCOPERTI**	**FRANCHIGIE**	**LIMITI DI INDENNIZZO**
Anticipo denaro di prima necessità	non previsto	non previsto	**fino a € 500** se il sinistro è avvenuto in Italia **fino a € 1.000** se il sinistro è avvenuto all'estero
Interprete a disposizione all'estero	non previsto	non previsto	**fino a 8 ore** lavorative
Assistenza psicologica	non previsto	non previsto	**massimo 5 sedute** per anno assicurativo

SEZIONE PET INSURANCE

La Sezione Pet Insurance è acquistabile in abbinamento almeno alla Sezione Responsabilità Civile.

Le prestazioni e la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Pet Insurance è stata affidata dalla Compagnia a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

L'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE per la fornitura delle prestazioni.

COSA È ASSICURATO

ART. 7.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le seguenti *prestazioni*, che la *Compagnia* si impegna ad erogare tramite la *Struttura Organizzativa* qualora l'*Assicurato* si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del *sinistro*, **sono fornite 3 volte per ciascun tipo, per *anno assicurativo* e per *animale domestico*.**

Le garanzie della presente sezione sono

- **acquistabili unicamente in abbinamento all'assicurazione Responsabilità civile del capo famiglia;**
- **erogabili solo per infortuni e/o malattie che l'animale domestico contrae dopo l'inizio della decorrenza dell'assicurazione.**

ART. 7.2 - ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE

1. CONSULENZA VETERINARIA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'*Assicurato*, a seguito di *malattia* o *infortunio* del proprio *animale domestico* necessitasse di una consulenza veterinaria la *Struttura Organizzativa* fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'*Assicurato*.

2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'*Assicurato*, a seguito di *malattia* del proprio *animale domestico* necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'*Assicurato*.

3. SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'*animale domestico* di proprietà dell'*Assicurato* abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico - diagnostica, la *Struttura Organizzativa* gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati.

L'*Assicurato* accedendo al sito www.helvetia.it alla pagina dedicata al prodotto "*Helvetia LaMiaCasa Full*" potrà scaricare e utilizzare il Modulo che, **debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione del proprio *animale domestico* all'anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale canina o felina.**

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

4. CONSULENZA LEGALE

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, ***esclusi festivi infrasettimanali.***

Nel caso in cui l'*Assicurato*, necessitasse di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l'*animale domestico* per i quali possa richiedere *risarcimento* per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, lo stesso potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

5. INVIO PET SITTER

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 18.00

Nel caso in cui l'*Assicurato*, subisse un *infortunio* o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio *animale domestico*, la *Struttura Organizzativa* effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'*Assicurato*.

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del pet sitter **fino a un massimo di 5 giorni per *sinistro* e per *anno assicurativo*, con il limite massimo di 1 ora al giorno. Per il primo invio è richiesto un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della prestazione.**

ART. 7.3 - ASSISTENZA IN VIAGGIO

1. CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *malattia* o *infortunio* del proprio *animale domestico* verificatosi durante un *Viaggio* necessitasse di una consulenza veterinaria la *Struttura Organizzativa* fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'*Assicurato*.

2. SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, ***esclusi festivi infrasettimanali****.*

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *malattia* o *infortunio* del proprio *animale domestico* verificatosi durante un *Viaggio*, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che provvederà a segnalare il centro più vicino.

ART. 7.4 - ASSISTENZA PER E A SEGUITO DI RITROVAMENTO DELL'ANIMALE

1. SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle ore 8.00 alle ore 21.00

Nel caso in cui l'*Assicurato* smarrisse il proprio *animale domestico*, la *Struttura Organizzativa* metterà a sua disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento/ritrovamento dell'animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la *Struttura Organizzativa* notificherà all'*Assicurato* la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice.

2. RECUPERO DELL'*ANIMALE DOMESTICO* RITROVATO

Nel caso in cui l'*Assicurato* smarrisse il proprio *animale domestico*, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla residenza *dell'Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento.

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario **fino ad un massimo di euro 75 per *sinistro.***

ART. 7.5 - SPESE VETERINARIE

Nel caso in cui l'*animale domestico* assicurato, a causa di *malattia* o *infortunio*, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la *Compagnia* rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento,
2. diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi),
3. rette di degenza,
4. assistenza e cure,
5. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital **purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni successivi all'intervento**.

Le garanzie indicate ai punti 3, 4 e 5 sono prestate entro **il limite massimo individuato in base all'opzione prescelta.**

Il rimborso delle spese indicate ai punti 1 e 2 avverrà fino alla concorrenza del massimale individuato in base all'opzione prescelta.

Si intendono espressamente escluse le spese veterinarie sostenute al di fuori del territorio italiano, in quanto assicurate in base al disposto all'art. 7.7 - Spese veterinarie in viaggio.

Tutte le *garanzie* di cui sopra prevedono l'applicazione di uno *scoperto* del 10% e un minimo di euro 100 per *sinistro*.

In caso di decesso dell'*animale domestico* assicurato a seguito di intervento chirurgico la *Compagnia* rimborserà le sole spese di smaltimento entro un massimo individuato in base all'opzione prescelta.

Qualora il *sinistro* avvenga oltre 100 km dalla residenza dell'*Assicurato* (come da definizione di *viaggio*) ma comunque all'interno del *territorio italiano*, la presente *garanzia* opererà esclusivamente dopo l'esaurimento dei *massimali* previsti in base al disposto all'art. 7.7 - Spese veterinarie in viaggio individuati in base all'opzione prescelta.

Resta inteso che la presente *garanzia* non sarà operante per i *sinistri* avvenuti al di fuori del *territorio italiano*.

ART. 7.6 - SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI

Nel caso in cui l'*animale domestico* assicurato, a causa di *malattia* o *infortunio,* dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la *Compagnia* rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi ed accertamenti sostenuti **nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei 30 giorni ad esso successivi fino alla concorrenza del massimale individuato in base all'opzione prescelta con l'applicazione di una *franchigia* fissa di euro 75 per *sinistro*.**

ART. 7.7 - SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO

Nel caso in cui l'*animale domestico* assicurato a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in viaggio dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute **fino alla concorrenza del massimale individuato in base all'opzione prescelta con l'applicazione di una *franchigia* fissa di euro 75 per *sinistro*.**

Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Pet Insurance?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in polizza è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla Struttura Organizzativa richiedendo assistenza tramite:

- **telefono: 800016910 (dall'Italia)**
- **telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)**
- **fax: +39 0258477201**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Pet Insurance.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 7.8 - DANNI ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE - SEZIONE ASSISTENZA

Sono esclusi i *sinistri* provocati o dipendenti da:

a. **dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'*animale domestico* per il quale è prestata l'*assicurazione*;**
b. **guerre, atti di *terrorismo*, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
c. **partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/ felini, nonché uso professionale dell'*animale domestico*;**
d. **uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;**
e. ***infortuni* o *malattie* insorti prima della decorrenza dell'*assicurazione*;**
f. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole *prestazioni*.**

ART. 7.9 - DANNI ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE - SEZIONE RIMBORSO SPESE

La *Compagnia* non rimborsa le spese derivanti da:

a) **dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'*animale domestico* per il quale è prestata l'*assicurazione*;**
b) **guerre, atti di *terrorismo*, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
c) **trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del Codice della strada);**
d) **partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'*animale domestico* ad eccezione dei cani guida per non vedenti;**
e) **uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;**
f) **infortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'assicurazione;**

Inoltre, la *Compagnia* non copre le spese sostenute:

g) **per terapie di valore dietetico inclusi alimenti medicati, ricostituenti e sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;**
h) **per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;**
i) **per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;**
j) **per intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive;**

k) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
l) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
m) per Leishmania.

Infine, la *Compagnia* esclude:

n) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi esami per la ricerca degli stessi;
o) ernie in genere;
p) prestazioni con finalità estetiche (ad esempio, taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da *infortunio*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 7.10 - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle garanzie "Spese veterinarie", "Spese per esami diagnostici" e Spese veterinarie in viaggio", sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, **purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.**

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per *anno assicurativo* e per ciascun *animale domestico* secondo la seguente tabella:

	Opzione	
Garanzia	**Silver**	**Gold**
Spese veterinarie a seguito di intervento chirurgico	€ 1.000	€ 2.000
• Spese funerarie in caso di decesso dell'animale domestico a seguito di intervento chirurgico	€ 70	€ 100
• Rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi (punti 3, 4 e 5 - art.7.5)	€ 300	€ 500
Spese per esami diagnostici	€ 300	€ 500
Spese veterinarie in viaggio	€ 300	€ 500

ART. 7.11 - LIMITI DI ETA'

L'*assicurazione* è operante per *animali domestici* che abbiano età non superiore a 10 *anni*, con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip. Tuttavia, per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l'*assicurazione* mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

ART. 7.12 - TERMINI DI CARENZA

Le garanzie "Spese veterinarie", "Spese per esami diagnostici" e "Spese veterinarie in viaggio" **decorrono dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la *polizza*.**

ART. 7.13 - AMBITO TERRITORIALE

Le *prestazioni* relative a:

- "Assistenza Salute e Benessere" e "Assistenza per e a seguito di ritrovamento dell'animale" **sono prestate nel *Territorio italiano*;**
- "Assistenza in Viaggio" è prestata nel il Mondo intero **salvo diverse specifiche indicazioni**.

Le *garanzie* "Spese Veterinarie" e "Spese per Esami Diagnostici" **sono prestate nel *Territorio italiano***.

La *garanzia* "Spese Veterinarie in Viaggio" è valida nel Mondo intero.

ART. 7.14 - DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Nel corso del contratto la *Compagnia* ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata l'*assicurazione* agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'*Assicurato* ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla *Compagnia* ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'*indennizzo*.

SEZIONE HOME BOX

Il servizio di Home Box è stato affidato dalla Compagnia a Octo Telematics S.p.A.

COSA È ASSICURATO

ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Scegliendo di sottoscrivere il servizio di "Home Box" l'*Assicurato* riceverà il dispositivo elettronico che **dovrà installare presso l'*abitazione* indicata in *polizza*.**

Il dispositivo "Home Box", dotato di sensori, è in grado di rilevare:
- allagamenti;
- assenza di alimentazione elettrica;
- fumi;

è inoltre presente un pulsante di chiamata diretta in grado di consentire l'attivazione di una chiamata diretta con la Sala Operativa di Primo Livello Octo Telematics

Il dispositivo, in caso di allarme, invia la segnalazione all'*Assicurato* direttamente sul proprio smartphone come notifica e SMS.

Per maggiori informazioni inerenti le funzionalità ed i servizi connessi al dispositivo Home Box **è necessario consultare le "Condizioni generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.p.A." e il Manuale Utente Home Box"**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;

b) gli obblighi in caso sinistro;

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [▶ art.1914 Codice Civile]

b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [▶ art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;

c) in caso di *incendio*, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:

- **la data di accadimento del *sinistro*;**
- **la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;**
- **l'entità stimata del danno.**

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;

d) **fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di *titoli di credito*;** le relative spese sono a carico della *Compagnia*;

e) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [▶ art.1915 Codice Civile]

Ricorso terzi - L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.
Quanto alle spese giudiziali si applica [▶ art.1917 Codice Civile].

ART. 9.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente o l'Assicurato* deve:

a) **conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;**

b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**

c) **predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro,* con indicazione del rispettivo valore;**

d) **mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**

e) **facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 9.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente o l'Assicurato* deve astenersi da:

a) **esagerare dolosamente l'ammontare del danno;**

b) **dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**

c) **occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**

d) **adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**

e) **alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente o* dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 9.4 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9.1 - Obblighi in caso di sinistro;

c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;

d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 9.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 9.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 9.4 sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 9.5 - RIPARAZIONE DIRETTA

Limitatamente alla condizione aggiuntiva 3 - Danni acque (garanzia estesa) prevista dalla Sezione Incendio e altri danni ai beni, per i *sinistri* il cui importo presumibile del danno risulti non superiore a euro 5.000, è data facoltà all'*Assicurato* di poter richiedere, al *perito* incaricato dalla *Compagnia*, di usufruire del servizio di *riparazione diretta* ed evitare così l'applicazione di *franchigie* e l'anticipo del costo della riparazione.

Se il danno preventivato non supera l'importo di euro 5.000, quindi, l'*Assicurato* potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal *perito* al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'*indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* e autorizzando la stessa a pagare tale *indennizzo* direttamente al riparatore. Al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'*Assicurato* e la *Compagnia* pagherà l'*indennizzo* dovuto al riparatore, con effetto liberatorio nei confronti dell'*Assicurato*.

Laddove per qualsiasi motivo non sia possibile ricorrere alla *riparazione diretta* si applicherà la *franchigia* contrattualmente prevista.

In nessun caso si potrà richiedere il servizio di *riparazione diretta* per danni preventivati di importo superiore a euro 5.000.

ART. 9.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita*, l'attribuzione del valore che le *cose* assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. "*Fabbricato*". - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di esso con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;
II. "*Contenuto dell'abitazione*". - Si stima il costo di rimpiazzo delle *cose* assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

Resta convenuto che **in nessun caso potrà esser indennizzato, per ogni ente assicurato, importo superiore al quadruplo del costo di rimpiazzo calcolato applicando, al valore risultante dal conteggio sopradescritto, un "deprezzamento" stabilito in relazione al grado di vetustà.**

L'*Assicurato* acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* così determinato solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati e/o rimpiazzati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le *cose* danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

Nel *valore a nuovo* sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del *Fabbricato* danneggiato.

Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato*.

La presente condizione non è operante per oggetti d'arte.

Nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato [▶ art.1910 Codice Civile].

ART. 9.6.1 - VALORI - TITOLI DI CREDITO

Per i *valori* rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i *titoli di credito* (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i *valori* per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che *l'Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 9.6.2 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

ART. 9.6.3 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

ART. 9.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*.

Se, dalle stime fatte al precedente art. 9.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati, risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del *sinistro* le *somme* rispettivamente *assicurate* per le *partite* stesse, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro* [▶ art.1907 Codice Civile].

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale dei beni assicurati risulti superiore alle *somme assicurate* più del 15%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.
Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 15%, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

ART. 9.8 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'art. 9.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, **si considera la *somma assicurata* come ammontare del danno;**
4. **sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;**
5. **sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.**

ART. 9.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 2.4 - Danni esclusi dall'Assicurazione, lettera c).**

ART. 9.10 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di richiedere e ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che la previsione dell'*indennizzo* complessivo sia pari ad almeno euro 50.000**. Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 200.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione *valore a nuovo* non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

ART. 9.11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite*, salvo i casi previsti dal Codice Civile [▶ art.1914 Codice Civile].

Se ho subito dei danni a seguito di incendio che superano la somma assicurata cosa mi viene riconosciuto dalla Compagnia?

Il massimo esborso che la Compagnia è tenuta a riconoscere all'assicurato è equivalente alla somma assicurata, anche se i danni che sono stati subiti e le spese sostenute risultano superiori.
L'unico importo che la Compagnia può riconoscere in più rispetto alla somma assicurata è quello delle eventuali spese di salvataggio [▶ art.1914 Codice Civile].

ART. 9.12 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria *assicurazione*** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 2.000.000 euro
Somma assicurata per il fabbricato = 1.200.000 euro con Assicurazione Alfa
Somma assicurata per il fabbricato = 800.000 euro con Assicurazione Beta
Danno causato dall'incendio = 500.000 euro
L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;
Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del Fabbricato) x Danno
Indennizzo Assicurazione Alfa = (1.200.000 / 2.000.000) x 500.000= 300.000 euro
Indennizzo Assicurazione Beta = (800.000/ 2.000.000) x 500.000 = 200.000 euro

ART. 9.13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE FURTO

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.14.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente o l'Assicurato* devono:

a) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia*.** [▶ art.1914 Codice Civile]

b) **darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 24 (ventiquattro) ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno** [▶ art.1913 Codice Civile]**.** Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;

c) **fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 (quarantotto) ore dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando la *Compagnia* assicurativa e il numero di *polizza*.**
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;

d) **fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di *titoli di credito*;** le relative spese sono a carico della *Compagnia*;

e) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [▶ art.1915 Codice Civile]

ART. 9.14.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

a) **conservare i beni non rubati e le tracce del *reato* fino a compimento di tutte le operazioni peritali;**

b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro i 5 giorni successivi dal momento del *sinistro*;**

c) **predisporre una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione di qualità, quantità e valore;**

d) **mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**

e) **facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi;**

f) **dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [▶ art.1915 Codice Civile]

ART. 9.15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da:

1. **esagerare dolosamente l'ammontare del danno;**
2. **dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**

3. **occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**
4. **adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
5. **alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro si* è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 9.17 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9.14 - Obblighi in caso di *sinistro,* delle presenti Norme;
c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.18 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;
d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 9.17.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 9.16 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 9.17 sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

ART. 9.18 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita*, l'attribuzione del valore che le *cose* assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. "*Fabbricato*". - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di esso con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;
II. "*Contenuto dell'abitazione*". - Si stima il costo di rimpiazzo delle *cose* assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

Resta convenuto che **in nessun caso potrà esser indennizzato, per ogni ente assicurato, importo superiore al quadruplo del costo di rimpiazzo calcolato applicando, al valore risultante dal conteggio sopradescritto, un "deprezzamento" stabilito in relazione al grado di vetustà.**

L'*Assicurato* acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* così determinato solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati e/o rimpiazzati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le *cose* danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

Nel *valore a nuovo* sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del *Fabbricato* danneggiato.

Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato*.

La presente condizione non è operante per oggetti d'arte.

Nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato [▶ art.1910 Codice Civile].

ART. 9.18.1 - VALORI - TITOLI DI CREDITO

Per i *valori* rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane stabilito che *l'assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i *titoli di credito* (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i *valori* per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che *l'Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 9.18.2 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la *collezione* venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**.

ART. 9.19 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'art. 9.18 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati;
2. **sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti**;
3. **sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti**.

ART. 9.20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 3.4 - Danni esclusi dall'Assicurazione, lettera d).**

ART. 9.21 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, **salvo che *l'Assicurato* rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo d'*indennizzo* per gli stessi**.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'*Assicurato* ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, **previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di venderli, ripartendosi il ricavato in misura proporzionale tra la *Compagnia* e l'*Assicurato***.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* la *Compagnia* è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di lasciare alla *Compagnia* i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico; la *Compagnia* ha il diritto di rifiutare pagando l'*indennizzo* dovuto.

ART. 9.22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Il presente articolo si applica solo per le partite e/o le garanzie prestate nella forma "a *Primo Rischio Assoluto*".

In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora la *Compagnia* decida invece di recedere *dall'assicurazione* a seguito del *sinistro* stesso, la *Compagnia* rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *somma assicurata* rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato* e previo consenso della *Compagnia,* la somma assicurata può essere reintegrata al valore originale. In questo caso il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* per il periodo temporale tra la data del reintegro e il termine dell'*assicurazione* in corso.

In questo caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Compagnia* di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.11 - Recesso in caso di sinistro.

ART. 9.23 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile. [▶ art.1914 Codice Civile]

ART. 9.24 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* possono richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria *assicurazione*** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Costo di rimpiazzo del contenuto al momento del sinistro = 200.000 euro

Somma assicurata per il contenuto = 120.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per il contenuto = 80.000 euro con Assicurazione Beta

Danno da furto = 50.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del contenuto) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = (120.000 / 200.000) x 50.000= 30.000 euro

Indennizzo Assicurazione Beta = (80.000/ 200.000) x 50.000 = 20.000 euro

ART. 9.25 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.26 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, nonché è tenuto ad avvisare per iscritto l'*Intermediario* oppure la *Compagnia* entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza [▶ art.1913 *Codice Civile*]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui il *Contraente* o *l'Assicurato* sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, successivamente pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la *perdita* totale o parziale dei diritti derivanti dalla *polizza*. [▶ art.1915 Codice Civile]

Agli effetti dell'*assicurazione* di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare soltanto i *sinistri* per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.27 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La *Compagnia* assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato,* designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati**. [▶ art.1917 Codice Civile];

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

ART. 9.28 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del risarcimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.29 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - TERMINI DI DENUNCIA E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'*Assicurato* deve denunciare all'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza* o ad ARAG, qualsiasi *sinistro* nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal *contratto*.

L'*Assicurato* può contattare ARAG per la denuncia del *sinistro* nei seguenti modi:

- **telefonando al numero: + 39 045 8290411**

oppure inviando la denuncia tramite:

- **fax al numero: + 39 045 8290557**
- **e-mail all'indirizzo: denunce@arag.it**

La denuncia del *sinistro* deve pervenire all'*Intermediario* o ad ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del *contratto*.

Nel caso in cui la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente della *Compagnia*, il termine di denuncia dei *sinistri* decorre per tutte le *polizze* dalla data di scadenza della *polizza* più recente.

L'*Assicurato* deve informare immediatamente all'*Intermediario* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, come pure indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

Tra le suddette informazioni, **l'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, deve anche indicare ad ARAG l'Avvocato scelto a cui affidare la tutela dei propri interessi.**

L'*Assicurato* può inviare la documentazione relativa alla gestione del *sinistro* nei seguenti modi:

- **fax al numero: + 39 0458290449**
- **e-mail all'indirizzo: sinistri@arag.it**

In caso di inadempimento di tali obblighi ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, come pure di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.30 - GESTIONE DEL SINISTRO

Dopo aver ricevuto la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della *vertenza* al fine di realizzare il bonario componimento.**

ARAG si riserva di affidare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche davanti ad organismi di mediazione.

Qualora l'*Assicurato* abbia già dato mandato a legali e periti per la gestione della fase stragiudiziale, ARAG non corrisponderà alcun onere. Infatti, la gestione stragiudiziale è riservata ad ARAG che eventualmente potrà demandarla a legali di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.

L'incarico all'avvocato o al *perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della *vertenza* e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Nel caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

ART. 9.31 - LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE

L'*Assicurato*, limitatamente alla *fase giudiziale* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la *vertenza* oppure del proprio luogo di *residenza* o della sede legale del *Contraente* o dell'*Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.**

L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della *vertenza* o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La *Compagnia* e ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. 9.32 - DISACCORDO CON LA COMPAGNIA E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità.

Tale arbitro è designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui un precedente tentativo di mediazione non sia andato a buon fine.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato, nel caso di conflitto di interessi con la *Compagnia* o ARAG.

ART. 9.33 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA COMPAGNIA

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- **se ha diritto di recuperarle dalla controparte;**
- **nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.**

Alla *Compagnia* e/o ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*, spetta la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse sono state recuperate dalla controparte.

In ogni caso, l'*Assicurato* cede alla *Compagnia* e/o ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

SEZIONE ASSISTENZA

La gestione dei sinistri relativi alla "Sezione Assistenza" è stata affidata dalla *Compagnia* a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.34 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle *prestazioni* previste, **l'*Assicurato* deve rivolgersi direttamente e esclusivamente alla *Struttura Organizzativa***, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei seguenti modi:

- **contattando:**
  - **telefono: 800016910 (dall'Italia)**
  - **telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)**
- **o inviando**
  - **comunicazione fax: +39 0258477201**
  - **raccomandata A/R a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, 4, 20057 Assago (MI),**
- **utilizzando l'APP mobile di Helvetia denominata "Helvetia4U".**

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa*:

- **il tipo di assistenza di cui necessita;**
- **il proprio nome, cognome e domicilio;**
- **il numero della *polizza* preceduto dalla sigla HRHO per il pacchetto Standard, HRHF per il pacchetto Premium oppure HLDS per il Digitale Sicuro;**
- **l'indirizzo del luogo in cui è ubicato il *rischio*;**
- **il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell'assistenza sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

L'*Assicurato* è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) **dei:**

a) giustificativi;
b) fatture delle spese sostenute;
c) ricevute delle spese sostenute.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE PET INSURANCE

ART. 9.35 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.35.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO - ASSISTENZA

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- **prendere immediatamente contatto con la *Struttura Organizzativa*, contattando**
  - **telefono: 800016910 (dall'Italia)**
  - **telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)**
- **o inviando**
  - **comunicazione fax: +39 0258477201**
  - **raccomandata A/R a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino n. 4, 20057 Assago (MI),**

salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità, in tal caso deve:

- **contattare la *Struttura Organizzativa* appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**

L'*Assicurato* dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa*:

- **il tipo di assistenza di cui necessita;**
- **il proprio nome, cognome;**
- **il numero della *polizza* preceduto dalla sigla HRPS per l'opzione "Silver" e HRPG per l'opzione "Gold";**
- **il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza**.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

ART. 9.35.2 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO - RIMBORSO SPESE

L'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare denuncia, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, accedendo:

- **all'APP mobile di Helvetia denominata "Helvetia4U" utilizzando l'apposita funzione (se scaricata sul proprio dispositivo);**

oppure

- **accedendo al portale** https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni o direttamente sul sito www.europassistance.it sezione sinistri;

oppure, dandone avviso scritto a:

- **Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (Mi), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Assicurazione Rimborso Spese"**

L'*Assicurato* dovrà inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti informazioni/documenti:

- **il proprio nome e cognome;**
- **il numero di *polizza* preceduto dalla sigla HRPS per l'opzione "Silver" e HRPG per l'opzione "Gold";**
- **giorno, ora e luogo del *sinistro*;**
- **rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del *sinistro*;**
- **esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante il numero di microchip dell'*animale domestico* assicurato;**
- **ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;**
- **ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della *malattia*;**
- **certificato anagrafe canina;**
- **libretto sanitario completo;**
- **copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;**
- **qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del *sinistro*.**

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle *prestazioni/garanzie*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1588 Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**
Art. 1589 Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**
Art. 1611 Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1892 Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.	• **NORME COMUNI**
Art.1893 Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.	• **NORME COMUNI**
Art. 1894 Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.	• **NORME COMUNI**
Art. 1897 Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.	• **NORME COMUNI**
Art. 1898 Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.	• **NORME COMUNI**
Art. 1899 L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto	• **NORME COMUNI**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.	
Art. 1901 Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.	• **NORME COMUNI**
Art. 1907 Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **TUTTE LE SEZIONI**
Art. 1910 Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.	• **NORME COMUNI**
Art. 1913 L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:** ○ **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** ○ **SEZIONE FURTO** ○ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1914 L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:** ○ **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** ○ **SEZIONE FURTO**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:** ○ **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** ○ **SEZIONE FURTO** ○ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
Art. 1916 L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**
Art. 1917 Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:** ○ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
Art. 2049 I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.	• **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 2952 Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.	• **SEZIONE ASSISTENZA**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 583 La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso 5) l'aborto della persona offesa.	• **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.	• **GLOSSARIO**
Art. 624 bis Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.	• **GLOSSARIO**

Art. 625 La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: 1) omissis; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza [omissis]; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358]; 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148]; 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3]; 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; 8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.	• **GLOSSARIO**
Art. 629 Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	• **GLOSSARIO**
Art. 649 Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.	• **SEZIONE FURTO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
  Telefono: +39 0253511
  E-mail: info@helvetia.it
  E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni, alla Sezione Furto, alla Sezione Responsabilità Civile, l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
  Telefono: +39 0253511
  E-mail: info@helvetia.it
  E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

  Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Tutela legale, l'Assicurato può contrattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **ARAG (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
  fax al numero: + 39 0458290557
  e-mail all'indirizzo: denunce@arag.it

Per l'invio di successive comunicazioni relative ai sinistri l'*Assicurato* può utilizzare:

fax al numero: + 39 0458290449
e-mail all'indirizzo: sinistri@arag.it

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'*Assicurato* deve contattare:

- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA di EUROP ASSISTANCE (Europ Assistance Italia S.p.A.)**
  telefonando dall'Italia: numero verde 800016910
  telefonando dall'estero: numero di Milano + 39 0258286171

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera